



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica - Direzione Generale per le Valutazioni  
Ambientali  
va@pec.mite.gov.it  
Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per  
il PNRR  
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
e p.c. Commissione Tecnica PNRR/PNIEC  
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

**Oggetto:** [ID: 9295] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione del "Parco eolico Monte Pelao" costituito da 11 aerogeneratori per una potenza massima complessiva di 66 MW, sito nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS) e delle opere di connessione alla RTN. Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).  
**Trasmissione parere.**

In riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto, vista la nota del M.A.S.E. prot. n. 36705 del 13.03.2023 (prot. D.G.A. n. 8027 di pari data), si ritiene opportuno richiamare, con la presente, quanto già evidenziato da questa Direzione Generale in precedenti pareri espressi relativamente a proposte progettuali analoghe per tipologia di intervento e areale coinvolto (si veda, in particolare, il parere prot. D.G.A. n. 1824 del 18.01.2023).

Si ribadisce, innanzi tutto, che l'altopiano basaltico del Monte Pèlao, individuato per l'installazione dell'impianto in progetto, rappresenta un sito di notevole pregio e sensibilità paesaggistica, per le sue peculiarità geologiche, geomorfologiche e naturalistiche, e costituisce un'area di interesse naturalistico individuata dalla L.R. 31/89, come monumento naturale, sebbene non ancora istituito formalmente.

Si ritiene inoltre opportuno rammentare a codesto Ministero che, in passato, la Regione Sardegna ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per alcuni impianti eolici ubicati nella medesima area vasta di intervento di quello in oggetto. In particolare si citano, per l'analogia delle criticità riscontrate con il progetto in esame in merito, rispettivamente, all'ubicazione dell'intervento e alla potenziale sovrapposizione dell'impianto eolico con l'areale di frequentazione del Grifone:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- Progetto denominato “Impianto eolico della potenza di 54 MW, costituito da aerogeneratori, in loc. Monte Pèlao, nei Comuni di Bessude, Bonnanaro, Borutta e Thiesi, e relative opere elettriche connesse nei Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos”, proposto da Edison Energie Speciali S.p. A.”. La Deliberazione n. 43/22 del 28.10.2014, allegata alla presente comunicazione, contiene le motivazioni del diniego, principalmente riconducibili alle gravi criticità connesse alla scelta del sito dell’ubicazione dell’impianto sull’altopiano del Monte Pèlao;
- Progetto denominato “Impianto eolico Suni–Tinnura – 36 MWp”, proposto dalla Società Ravano Green Power s.r.l., localizzato nei territori comunali di Suni e Tinnura, che prevedeva l’installazione di 12 aerogeneratori. La Deliberazione n. 33/40 del 10.08.2011, contenente le motivazioni del diniego, è allegata alla presente comunicazione, unitamente alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV 10 maggio 2018, n. 2805, che respinge il ricorso della Società Ravano Green Power s.r.l. alla pronuncia n. 244 dell’1 aprile 2014 del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Sede di Cagliari, nella quale venivano ritenute non fondate le ragioni del ricorso della Società contro la Regione Sardegna, teso ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata realizzazione del parco eolico, a seguito del parere negativo di compatibilità ambientale di cui alla citata DGR n. 33 /40 del 10.8.2011. Si sottolinea che, tra le motivazioni del giudizio negativo, quella di maggiore rilevanza, come risulta anche negli atti sopra citati, vi erano gli impatti potenziali, negativi e non mitigabili, né compensabili, sull’avifauna, con particolare riferimento al Grifone (*Gypus Fulvus*), che nidifica (unica colonia naturale in Italia) nell’entroterra di Bosa e che utilizza l’area d’intervento come sito di alimentazione.

Si evidenzia, ancora, che l'area oggetto dell'intervento proposto è collocata in posizione baricentrica rispetto alle seguenti aree tutelate:

- IBA 176 Costa tra Bosa e Alghero
- IBA 177 e ZSC ITB021101 Altipiano di Campeda;
- IBA 173 e ZSC ITB011113 Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri
- ZSC ITB020041 Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone;
- ZPS ITB013048 Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri
- ZPS ITB013049 Campu Giavesu
- SIC ITB012212 Sa Rocca Ulari in comune di Borutta



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Si ritiene che i potenziali impatti, tra i quali quelli dovuti agli abbattimenti (mortalità) di individui, all'allontanamento degli individui, alla perdita di habitat riproduttivi o di alimentazione, alla frammentazione e all'insularizzazione degli habitat, e agli effetti barriera, possano essere adeguatamente valutati solo a seguito di una analisi sito specifica, che tenga conto anche dei potenziali effetti di cumulo con altri progetti simili presenti, e/o proposti, nell'area.

In riferimento alle potenziali interferenze con l'avifauna si segnala la presenza, nell'area vasta, dell'importante colonia di riproduzione di chiroterri troglodili, costituita da 5 specie diverse, tutte inserite in Allegato II della Direttiva Habitat, e di un sito di nidificazione dell'Aquila Reale (*Aquila chrysaetos*), specie tutelata dalla Convenzione di Berna oltreché dalla Direttiva comunitaria "Uccelli selvatici" (79/409/CEE del 02.04.1979), dalla Legge nazionale n.157/1992 (articolo 2) e dalla Legge regionale 29 luglio 1998, n. 23.

Si evidenzia altresì che l'area dell'impianto ricade nell'areale di frequentazione della specie grifone (*Gypus fulvus*). Si ricorda, a questo proposito, che sui progetti di ripopolamento e tutela del grifone la Regione Sardegna ha investito negli ultimi quindici anni ingenti risorse, di cui è testimonianza la documentazione prodotta, da ultimo, nell'ambito del progetto Life "Under Griffon Wings" (<http://www.lifeundergriffonwings.eu/it/index.html>) tra gli anni 2017 e 2020, cui ha fatto seguito il programma LIFE SAFE for VULTURES (<https://www.lifesafeforvultures.eu/>), attualmente in corso anche con la partnership di ISPRA. La colonia di grifoni presente nella areale costiero tra Bosa e Capo Marargiu è la più importante colonia d'Italia ed una delle più importanti in Europa; i grifoni censiti (tutti gli esemplari sono dotati di GPS) passano nell'area oggetto di intervento, utilizzata come sito di alimentazione, secondo rotte differenti, con probabilità di collisione molto elevata con eventuali futuri aerogeneratori installati. Si ritiene necessario sottolineare che:

- le Linee guida nazionali di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.9.2010 individuano, tra le aree e i siti che possono essere indicati come non idonei, "le aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette", come di fatto si configura quella in esame;

- l'art. 4, comma 4 della Direttiva 79/409/CEE e s.m.i. stabilisce che "Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione".

Si richiamano infine le problematiche di carattere generale potenzialmente connesse al sorvolo dell'area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, già messe in evidenza da questa Direzione Generale con la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021 indirizzata a codesto Ministero, che ad ogni buon conto si allega alla presente.

In definitiva, questa Direzione Generale, ritiene che l'intervento in questione, presenti criticità non mitigabili né compensabili in particolare per gli impatti sulle componenti habitat, fauna e paesaggio.

Si allegano alla presente, per farne parte sostanziale e integrante, i pareri acquisiti da Enti e Amministrazioni regionali, invitati a fornire il proprio contributo istruttorio con nota prot. D.G.A. n. 8855 del 20.03.2023, e gli altri documenti citati nella presente nota:

1. prot. n. 5156 del 21.03.2023 (prot. D.G.A. 9227 di pari data) del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture [nome file: DGA 9227 del 21.03.2023\_STRAI];
2. prot. n. 12681 del 23.03.2023 (prot. D.G.A. 9476 di pari data) del Servizio del Genio civile di Sassari [nome file: DGA 9476 del 23.03.2023\_GCSS];
3. prot. n. 12904 del 24.03.2023 (prot. D.G.A. 9785 del 27.03.2023) del Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio [nome file: DGA 9785 del 27.03.2023\_DEMANIO\_I];
4. prot. n. 12917 del 24.03.2023 (prot. D.G.A. 9822 del 27.03.2023) del Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio [nome file: DGA 9822 del 27.03.2023\_DEMANIO\_II];
5. prot. n. 4954 del 30.03.2023 (prot. D.G.A. 10286 di pari data) dell'Ente Acque della Sardegna [DGA 10286 del 30.03.2023\_ENAS\_NOTA];
6. prot. n. 4954 del 30.03.2023 (prot. D.G.A. 10286 di pari data) dell'Ente Acque della Sardegna [DGA 10286 del 30.03.2023\_ENAS\_ALLEGATO];
7. prot. n. 22476 del 31.03.2023 (prot. D.G.A. 10557 del 03.04.2023) del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari [nome file: DGA 10557 del 03.04.2023\_CFVA];
8. prot. n. 13206 del 04.04.2023 (prot. D.G.A. 10927 di pari data) dell'A.R.P.A. Sardegna – Dipartimento Sassari e Gallura [nome file: DGA 10927 del 04.04.2023\_ARPAS\_TRASMISSIONE];
9. prot. n. 13206 del 04.04.2023 (prot. D.G.A. 10927 di pari data) dell'A.R.P.A. Sardegna – Dipartimento Sassari e Gallura [nome file: DGA 10927 del 04.04.2023\_ARPAS\_ALLEGATO];
10. prot. n. 17030 del 06.04.2023 (prot. D.G.A. 11141 di pari data) del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica [nome file: DGA 11141 del 06.04.2023\_SPPU];
11. prot. n. 8562 del 05.04.2023 (prot. D.G.A. 11151 del 06.04.2023) del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti [nome file: DGA 11151 del 06.04.2023\_SIPST];



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

12. Deliberazione n. 33/40 del 10.08.2011;
13. Deliberazione n. 43/22 del 28.10.2014;
14. Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV 10 maggio 2018, n. 2805;
15. Nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021.

Lo Scrivente si riserva di integrare la presente comunicazione con eventuali ulteriori contributi istruttori che dovessero pervenire successivamente.

Il Servizio V.I.A. è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

**Il Direttore Generale**

Delfina Spiga

**Siglato da :**

PATRIZIA ARBA

GIANSALVO SERRA

FELICE MULLIRI

DANIELE SIUNI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-03 - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

**Oggetto:** [ID: 9295] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione del "Parco eolico Monte Pelao" costituito da 11 aerogeneratori per una potenza massima complessiva di 66 MW, sito nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS) e delle opere di connessione alla RTN. Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Comunicazioni riguardanti la presenza di usi civici nei terreni interessati dal progetto - Osservazioni e richiesta integrazioni.

In riferimento alla procedura V.I.A. in oggetto, si è rilevato che alcune aree in agro di Bessude individuate per il posizionamento dell'impianto eolico ricadono su terreni accertati formalmente come aperti all'esercizio dell'uso civico in favore dei cittadini residenti di Bessude.

I terreni individuati sono in agro del Comune di Bessude, distinti in catasto al F. 18 mappali 5 e 9 e F. 33 mappale 2.

Si comunica che non si sono potute esaminare eventuali sovrapposizioni dei cavidotti per il collegamento alla rete ed eventuali opere accessorie in quanto non è stato prodotto il progetto col relativo piano particellare.

Si fa presente che il controllo e le verifiche devono essere necessariamente riferite all'intero progetto, comprensivo quindi anche della linea di connessione alla rete e delle eventuali altre opere accessorie previste.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

E' necessaria quindi una specifica integrazione, senza la quale il Servizio scrivente è impossibilitato a formulare compiutamente le proprie osservazioni/considerazioni. Nello specifico, per i caviddotti di collegamento e le opere di connessione dovrà essere elaborato anche il piano particellare.

Si comunica che, in ogni caso, in presenza di usi civici su eventuali aree al momento non individuate, gli interventi saranno ammissibili esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, ed in particolare l'art. 17 della L. R. 14 marzo 1994, n. 12, che dispone che Il mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre, ma la nuova utilizzazione non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale il mutamento di destinazione viene autorizzato.

Sono pertanto da escludere espropri su terre civiche.

Si precisa, infine, che eventuali errori o omissioni nell'individuazione delle terre civiche non incidono in alcun modo sui diritti delle popolazioni.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Gianni Ibba



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

**Oggetto:** **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione del "Parco eolico Monte Pelao" costituito da 11 aerogeneratori per una potenza massima complessiva di 66 MW, sito nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS) e delle opere di connessione alla RTN. [ID: 9295] - Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). - Rif. cod. prat.: IVAR 2023-0384.**

In riferimento alla nota 8855 del 20.03.2023, pervenuta in data 20.03.2023 protocollo n° 11911, si fa presente che, esaminati gli elaborati di progetto resi consultabili per mezzo dell'indirizzo telematico indicato, è risultato quanto segue.

Lo scrivente Servizio ha competenza al rilascio del necessario e preordinato permesso idraulico ex art. 93 R.D. 523/1904 relativamente alle opere interferenti con il reticolo idrografico regionale meglio individuato dallo strato informativo "elemento idrico" di riferimento per le finalità di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI", come approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n°3 del 30.07.2015 e ss.mm.ii., da integrare con gli ulteriori elementi idrici eventualmente rappresentati nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965 e catastale.

Per quanto sopra esposto, si segnala che, la documentazione resa disponibile al link indicato, risulta carente di una planimetria in scala adeguata utile alla puntuale individuazione di ogni singola interferenza delle opere in progetto con il reticolo idrografico come sopra definito.

Da una verifica cartografica è emerso che, l'area indicata in progetto dove verrà realizzato l'impianto risulta interferisce col reticolo idrico su menzionato, dette interferenze, le quali sono riferite sia all'impianto tecnologico che alle opere di viabilità, cantieristica e perimetrazione, temporanea o permanente, con qualunque modalità previste, determinano la necessita di essere preventivamente valutate e autorizzate da



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

questo Servizio, in qualità di autorità idraulica ai sensi dell'art. 93 di cui al R.D. 523/1904, a fronte di apposita e separata istanza corredata della documentazione progettuale che rappresenti e descriva la scelta progettuale operata per la risoluzione di ogni singola interferenza.

Si precisa fin d'ora che le scelte progettuali che dovranno essere operate al fine della risoluzione delle interferenze fluviali, dovranno essere orientate a mantenere inalterata la conformazione fisica dell'alveo naturale e indisturbata la corrivazione idraulica al suo interno, preferendo pertanto per le opere di connessione, quali cavidotti, la tipologia "subalveo NO DIG / TOC" (perforazione teleguidata orizzontale).

Le opere in progetto dovranno essere realizzate tenendo conto anche delle prescrizioni ex art. 96 lett. f) R. D. 523/1904, che per il caso prescrive una distanza dal piede degli argini non inferiore a 10 m, per le "fabbriche" il cui progetto è assimilato.

Oltre quanto sopra si tiene a precisare che, per le interferenze con modalità di risoluzione mediante staffaggio a ponte, come rappresentato nella tavola di progetto "*Particolari viabilità di progetto tipo e cavidotti*", si evidenzia la "*Direttiva per lo Svolgimento delle Verifiche di Sicurezza delle Infrastrutture Esistenti di Attraversamento Viario o Ferroviario del Reticolo Idrografico della Sardegna*" da ultimo aggiornate con Deliberazione del Comitato Istituzionale della Direzione Generale della Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna n.2 del 17.10.2017, se le verifiche non dovessero risultare positive, conformate alle indicazioni del punto 7 della predetta direttiva, le stesse devono riportare anche, con la precisione del caso, il tempo di ritorno critico e il corrispondente battente idraulico oltre il quale devono essere attuate le condizioni "per l'esercizio transitorio dell'opera" che devono essere obbligatoriamente riportate nel permesso idraulico di competenza di questo Servizio, in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, come prescritto al punto 5 della medesima direttiva.

Per chiarezza e completezza si comunica che, la documentazione da allegare a corredo dell'istanza anzidetta, utile a questo Servizio per l'emissione del permesso idraulico di competenza, ex art. 93 R.D. 523 /1904, a titolo indicativo e non esaustivo, risulta elencata nel sito istituzionale della Regione Sardegna all'indirizzo telematico:

<http://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/111>.

Viste le competenze di questo Servizio, ai fini della procedura in esame non sono emerse criticità che impedirebbero la costruzione dell'impianto in oggetto, previa acquisizione del permesso idraulico anzidetto, di competenza dello scrivente Servizio.

Questo Servizio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento: Antonio Massimo Serra – e-mail: [am\\_serra@regione.sardegna.it](mailto:am_serra@regione.sardegna.it) – tel. 079/2088336.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

**Il Direttore del Servizio**

Ing. Giovanni Spanedda

(Firmato digitalmente)

A.M. Serra/Istr. Tec.

Ing. G.Tolu/Resp.Sett.OO.II.e.Ass.Idrogeol.

**Siglatu da :**

GIOVANNI TOLU



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-31 - Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio

-R.A.S-ASSESSORATO DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE- DIREZIONE GENERALE DELL'  
AMBIENTE  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto:**                    **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione del "Parco eolico Monte Pelao" costituito da 11 aerogeneratori per una potenza massimacomplessiva di 66 MW, sito nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS)e delle opere di connessione alla RTN.Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A. - AutoritàCompetente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).Richiesta di contributi istruttori**

Si fa seguito alla nota prot.8859 del 20.03.2023, in allegato alla presente, con la quale, in riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto,si invitano i soggetti interessati a voler comunicare, per quanto di competenza le proprie osservazioni/considerazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento. Con la presente si chiede cortesemente l'invio del Piano particellare di esproprio delle ditte interessate dalle attività del progetto.

Cordiali saluti

**Il Direttore del Servizio  
Ing. Giovanni Nicola Cossu**

Il Responsabile del Settore Dott.sa Carla Sassu

Il funzionario istruttore: ing. Michele Pinducciu

**Siglato da :**

CARLA SASSU



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-31 - Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio

Alla Società IVPC POWER 8 S.p.a.  
ivpcpower8@pec.ivpc.com  
Regione Autonoma Sardegna Assessorato Difesa  
Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  
Alla Provincia di Sassari Settore 5  
protocollo@pec.provincia.sassari.it  
Al comune di Borutta- settore Tecnico  
protocollo@pec.comune.borutta.ss.it  
Al comune di Bonnanaro- Settore Tecnico  
protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it  
Al comune di Bessude – Settore Tecnico  
protocollo@pec.comune.bessude.ss.it  
Al comune di Siligo – Settore Tecnico  
protocollo@pec.comunesiligo.it

**Oggetto:** [ID: 9295] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione del "Parco eolico Monte Pelao" costituito da 11 aerogeneratori per una potenza massima complessiva di 66 MW, sito nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS) e delle opere di connessione alla RTN - Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A. – **Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.-Riscontro.**

In riferimento alla nota trasmessa via pec dall'Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Valutazioni Impatti e incidenze Ambientali n. 8855 del 20.03.23 ed acquisita al prot. N.12401 del 22.03. 2023, nel rappresentare che lo scrivente Servizio non ha competenza a rilasciare pareri tecnici nell'ambito delle procedure di VIA , si comunica sin da ora che per quanto riguarda gli eventuali attraversamenti del Demanio Idrico interessati dal progetto è necessario avere un titolo concessorio espresso e pertanto la Società richiedente dovrà, una volta conclusa positivamente la procedura predetta e ottenute le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto, presentare apposita istanza di rilascio di concessione demaniale con allegata documentazione tecnica come previsto dalla Det. N .2042 Prot. N. 22878 del 27.07.2020 della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze che si allega in copia.

Si resta in attesa di conoscere gli esiti della procedura.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

**Il Direttore del Servizio**  
**Ing. Giovanni Nicola Cossu**

Dott.ssa Vanessa Maccioni (responsabile settore demanio)

Daniele CAMBA (funzionario istruttore)

**Siglato da :**

VANESSA MACCIONI



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



Spett.le  
Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato Difesa Ambiente  
Direzione Generale dell'Ambiente  
Via Roma 80, 09123 Cagliari (CA)  
**difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it**

e p.c.

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica  
Servizio Demanio e Patrimonio e autonomie locali  
di Sassari e Olbia Tempio  
Via Roma n.46 07100 Sassari (SS)  
**enti.locali@pec.regione.sardegna.it**

Servizio Gestione Nord  
Sede

Oggetto: **[ID: 9295] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione del "Parco eolico Monte Pelao" costituito da 11 aerogeneratori per una potenza massima complessiva di 66 MW, sito nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS) e delle opere di connessione alla RTN.**

**Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A.**

**Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E)**  
(RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n.8855 del 20/03/2023)

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, registrata al protocollo Enas n. 4293 del 20/03/2023 si comunica che l'esame degli elaborati progettuali disponibili ha evidenziato che l'intervento in oggetto interferisce con la seguente opera del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) gestito dall'Enas:

- **Condotta per Sassari 1° tronco (Codice SIMR 3C.C11)**  
**Materiale c.a.p. Dn800**  
*Interferenza cavidotto di collegamento MT*
- **Attraversamento area demaniale pertinenza diga Bidighinzu (Comune Bessude F8 mapp29)**

Pertanto, per la risoluzione dell'interferenza e l'esercizio in sicurezza della suddetta infrastruttura dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'interferenza tra cavidotto ed acquedotto dovrà essere risolta con la tecnica del sottopasso della condotta da parte del cavidotto con l'impiego di tecnologie "trenchless" ad **una distanza non inferiore a 1,50 m dalla generatrice inferiore della condotta** per un tratto di sviluppo non inferiore al diametro della condotta più due metri per ciascun lato.
- b) l'elettrodotta per tutto lo sviluppo dell'interferenza dovrà essere segnalato con apposito nastro rosso, inoltre dovranno essere disposti, fuori terra, alle estremità prima e dopo l'interferenza, delle segnalazioni fisse (con cartelli e targhe) che materializzino l'asse del cavidotto in cui siano riportate in apposita targhetta inamovibile le informazioni tecniche della linea, la profondità di posa della stessa e il riferimento telefonico del responsabile dell'impianto da contattare in caso di necessità;
- c) dovrà essere comunicato con congruo anticipo l'inizio delle lavorazioni e al termine delle stesse, dovranno ripristinarsi a regola d'arte tutte le opere dell'Ente interessate dai lavori

- d) dovrà prevedersi l'impegno formale a rimuovere in parte o totalmente la nuova linea MT e relative tubazioni in oggetto, qualora dovesse costituire grave intralcio in occasione di interventi di manutenzione sulle opere del SIMR, rinunciando a far valere qualunque pretesa risarcitoria e/o indennitaria in conseguenza di ciò;
- e) dovrà essere consentito al personale tecnico dell'Ente di sorvegliare e verificare sia i lavori di esecuzione delle opere che i lavori di manutenzione delle stesse;
- f) l'istante dovrà assumersi ogni responsabilità per danni che possano derivare alle opere dell'Ente, alle persone ed alle cose a causa di eventi dipendenti sia dalla costruzione e manutenzione delle opere in oggetto, sia a causa dell'esercizio della medesima opera impegnandosi a tenere indenne l'Ente da ogni conseguenza pregiudizievole che ne dovesse derivare;
- g) al termine dei lavori, dovranno essere presentati in formato cartaceo e formato digitale i disegni di consistenza relativi alle opere che interferiscono con le opere dell'Ente.

Ai fini del rilascio del nullaosta definitivo di competenza Enas, il proponente dovrà inoltrare il progetto esecutivo dei tratti interferenti e la trasmissione dell'istanza con le modalità previste dal Regolamento concernente criteri e modalità d'uso da parte di terzi di infrastrutture, opere e relative pertinenze appartenenti al Sistema Idrico Multisetoriale Regionale approvato con DAU n. 05/2016, consultabile dal sito istituzionale Enas (*all'indirizzo <http://www.enas.sardegna.it/il-sistema-idrico-multisetoriale/richieste-d-uso-delle-infrastrutture-delle-opere-e-relative-pertinenze-del-simr.html>*).

Si precisa infine che la titolarità delle opere del SIMR è della Regione Autonoma della Sardegna e pertanto il provvedimento autorizzativo e/o concessionario finale, su specifica istanza da parte del proponente e a seguito del parere tecnico di competenza Enas, sarà rilasciato dall'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e urbanistica – Direzione Generale enti locali e finanze.

Distinti Saluti.

Il Direttore Generale  
(art. 30 L.R. n. 31/1998)  
Dott. Paolo Loddo



Paolo  
Loddo  
29.03.2023  
10:51:46  
GMT+01:00

Allegati:  
**Ortofoto opere SIMR**

SPC/SS/PC  
SPC/SS/RC  
SPC/AM

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**31-4A-DD-58-00-BB-3A-FD-CF-01-8E-8C-DC-63-B8-D3-6B-56-5B-A2**

**PAdES 1 di 1 del 29/03/2023 11:51:46**

Soggetto: Paolo Loddo

S.N. Certificato: C6D7D2C3


Validità certificato dal 18/02/2022 01:12:20 al 28/12/2024 09:12:20

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

-----



# Ente acque della Sardegna



Base cartografica ortofoto RAS 2013

**Legenda**

Opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale

- Traversa
- Impianti di sollevamento
- Vasche e partitori
- Diga
- Centrale idroelettrica

Opere di trasporto

- Canale
- Condotta
- Galleria

**Opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)  
Individuazione interferenza con cavidotto MT impianto eolico "Monte Pelao"**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente  
e p.c. Stazione forestale di Thiesi

**Oggetto:** [ID: 9295] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione del "Parco eolico Monte Pelao" costituito da 11 aerogeneratori per una potenza massima complessiva di 66 MW, sito nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS) e delle opere di connessione alla RTN. Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).  
**Richiesta integrazioni.**

Con riferimento alla nota pervenuta dalla Direzione Generale dell'Ambiente e acquisita da questo Ufficio con prot. n. 19840 del 20/03/2023 inerente il progetto in esame, viste le risultanze istruttorie e gli elaborati grafici dalla quale risulta che l'area oggetto di intervento è in parte sottoposta a vincoloidrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23, si chiede di presentare le seguenti integrazioni:

- Considerata la significativa entità dell'intervento, a causa dell'altezza delle torri eoliche, la lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei verrà inibita; pertanto si ritiene necessario prevedere opere di difesa passiva, quali fasce parafuoco di proporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri eoliche e la posa in opera di vasconi antincendio posizionati in modo da essere fruibile sia dai mezzi terrestri che dai mezzi aerei (elicotteri); per tali opere si chiede la stesura di uno specifico Piano antincendio boschivo, soggetto ad approvazione da parte del Servizio scrivente.
- Nell'area interessata dall'intervento, si rileva la presenza di piante di sughera per il cui abbattimento è necessaria l'autorizzazione/parere di questo Servizio nei riguardi L.R. 4/94 e per questo motivo nel caso si ritenga necessario l'abbattimento delle stesse, si chiede un elaborato riportante il numero di piante con descrizione fotografica, indicando le misure che verranno adottate per compensare il taglio.
- Nel sito di intervento sono presenti aree assimilabili a bosco in quanto coperte da vegetazione forestale con estensione superiore a 2.000 m<sup>2</sup>, larghezza media superiore 2 a 20 m e copertura



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

superiore al 20%, per questo motivo, si chiede di indicare se e in quale misura, le opere (anche la realizzazione di nuove strade) comportano la sottrazione di superfici boscate perchè in tal caso si renderebbe obbligatorio un rimboschimento compensativo in applicazione della D.G.R. 11/21 del 11.03.2020.

- Si osserva inoltre una significativa criticità per l'avifauna in quanto nel sito interessato dall'intervento sono presenti esemplari di Aquila reale (Aquilachrysaetos) e di avvoltoio Grifone (Gyps fulvus). Al riguardo si fa presente che l'area Nord Ovest della Sardegna è interessata da diversi anni da progetti di protezione dell'avvoltoio Grifone (Gypsfulvus), come il progetto Life Safe For Vultures 19 NAT/IT/000732. Questi progetti prevedono anche la liberazione di esemplari di avvoltoio Grifone (Gyps fulvus) per accrescere la consistenza della popolazione locale. Per questo motivo, si chiede di indicare le tecnologie più recenti adottabili per mitigare il rischio di collisione di tali esemplari con le pali eoliche.

Separatamente da quanto sopra esposto, al fine di evitare l'incompatibile acquisizione di diritti sovrapposti, si segnala che per la stessa area di Monte Pelao la società Fred Olsen Renewables ha presentato un progetto denominato Parco Eolico Monte Pizzinnu per un totale di 8 aerogeneratori.

Il Direttore del Servizio  
(Art. 30 c. 4 L.R. 31/98)  
Dott. Giovanni Tesei



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
ARPAS

Dipartimento Sassari e Gallura

**Classif. I.I Fascic. 349/2023**

**Regione Autonoma della Sardegna**  
*Assessorato della Difesa dell'Ambiente*  
*Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze*  
*Ambientali*  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

**Oggetto: [ID: 9295] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Parco Eolico Monte Pelao", di potenza complessiva pari a 66 MW, localizzato nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS) e relative opere di connessione alla RTN. Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Invio Osservazioni.**

Con riferimento alla Vostra richiesta prot. n. 8855 del 20/03/2023, acclarata al prot. ARPAS n. 10914 del 20/03/2023, si trasmettono in allegato alla presente le osservazioni di questa Agenzia.

Contestualmente si comunica che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. per l'istanza in oggetto il Responsabile del Procedimento, per gli aspetti di competenza del Dipartimento Sassari e Gallura, è il Funzionario Giovanni Canu, contattabile dal lunedì al venerdì al 079/2835 dalle ore 9 alle ore 12, indirizzo email: [gcanu@arpa.sardegna.it](mailto:gcanu@arpa.sardegna.it), indirizzo PEC: [dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it).

Distinti saluti

**La direttrice del Dipartimento**  
Rosina Anedda \*

\* documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento di Sassari e Gallura

**Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione del "Parco eolico Monte Pelao" costituito da 11 aerogeneratori per una potenza massima complessiva di 66 MW, sito nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS) e delle opere di connessione alla RTN.**

**Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A.**

**Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).**

**ID: 9295**

**Aprile 2023**

ARPAS  
Protocollo Partenza N. 13206/2023 del 04-04-2023  
Allegato 1 - Class. I.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. INFORMAZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<b>3. INFORMAZIONI TECNICHE .....</b>	<b>3</b>
<b>4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>5. OSSERVAZIONI .....</b>	<b>4</b>
5.1. INTERAZIONI CON ALTRI PROGETTI .....	4
5.2. IMPATTI CUMULATIVI .....	6
5.3. TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	8
5.4. COMPONENTE BIODIVERSITÀ.....	8
5.4.1. <i>Avifauna e chiroteri</i> .....	8
5.4.2. <i>Habitat tutelati</i> .....	9
5.5. MONUMENTO NATURALE .....	11
5.6. CAMPI ELETTROMAGNETICI E ACUSTICA .....	12
5.7. OLI MECCANICI E LIQUIDI REFRIGERANTI .....	12
5.8. PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE .....	12
<b>6. CONCLUSIONI .....</b>	<b>13</b>

## 1. PREMESSA

Il documento riporta le osservazioni del Dipartimento di Sassari e Gallura dell'ARPA Sardegna, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 11/75 del 24/03/2021, su specifica richiesta dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente (prot. 8855 del 20/03/2023 – Prot. ARPAS n. 10914 del 20/03/2023) in merito alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), relativa al progetto per la realizzazione del "Parco eolico Monte Pelao", costituito da 11 aerogeneratori per una potenza massima complessiva di 66 MW, sito nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS) e delle opere di connessione. Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). (ID:9295).

*Il presente documento di osservazioni è reso quale valutazione tecnica per gli aspetti ambientali di competenza dello scrivente, riferita al procedimento nel quale si inserisce, in concorso con altri pareri resi dagli altri soggetti coinvolti e in tale ottica non riveste alcun carattere vincolante per l'amministrazione chiamata all'emissione del titolo abilitativo o dell'atto finale.*

## 2. INFORMAZIONI GENERALI

<b>Tipo di intervento</b>	L'intervento è ascrivibile alla categoria di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte II del D.lgs. 152/06 - "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"
<b>Proponente intervento:</b>	IVPC POWER 8 S.p.A.
<b>Comune:</b>	Bessude, Borutta, Ittiri, Siligo, Bonnanaro
<b>Provincia:</b>	Provincia di Sassari
<b>Attività:</b>	Produzione di energia da fonti rinnovabili

## 3. INFORMAZIONI TECNICHE

Il progetto prevede l'installazione di n° 11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, ubicati rispettivamente: 4 nel comune di Bessude, 4 nel comune di Borutta, 2 nel comune di Bonnanaro ed 1 nel territorio comunale di Siligo (SS), mentre il cavidotto attraverserà oltre che il territorio di Bessude, quello dei comuni di Borutta, Bonnanaro e Siligo, parzialmente attraverserà il territorio comunale di Ittiri (SS) lungo la SS 131 bis per poi confluire nel nuovo stallo di linea AT in Cabina Primaria Ittiri, situato nel comune di Ittiri (SS).

Gli aerogeneratori di progetto avranno altezza massima al mozzo pari a 105 m ed un rotore di tipo tripala del diametro massimo pari a 150 m, area spazzata pari a 17.662,5 m<sup>2</sup> e verso di rotazione in senso orario. La fondazione di supporto degli aerogeneratori è costituita da un plinto di fondazione circolare.

La viabilità complessiva di impianto, comprensiva dei tratti esistenti da adeguare ed al netto di quelli non oggetto di adeguamento, è pari a 12,4 km (6,7 km esistenti da adeguare + 4,7 da realizzare ex novo). Lo sviluppo lineare dei cavidotti di collegamento (sia interni al parco che esterni, è pari a 23 km.

#### 4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Elaborati del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale resi disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9457/13889>.

#### 5. OSSERVAZIONI

##### 5.1. Interazioni con altri progetti

In merito alle interazioni dirette con altri impianti di medesima tipologia, si rileva quanto segue:

- Nelle medesime aree del progetto in istruttoria risulta già oggetto di identico iter di Valutazione di Impatto Ambientale presso il M.A.S.E. [ID: 8195], l'impianto eolico denominato "*Energia Monte Pizzinnu*", costituito da n. 8 turbine di potenza complessiva di 54,4 MW (Proponente: Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.).
- Ad una distanza di circa 2 km dall'area di interesse del presente intervento, nei comuni di Bessude e Banari, risulta avviata dalla società proponente un'istanza per l'avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.) (n. REG PAUR 01/23 - rif. RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n. 1777 del 18/01/2023) per un impianto di analoga tipologia, composto da 6 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 30MW. Per tale istanza, il proponente risulta aver richiesto ed ottenuto una sospensione dei termini per il completamento della documentazione (rif. RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n. 7941 del 10/03/2023).

Risulta, pertanto, evidente come l'intervento di cui trattasi sia in completo conflitto con un diverso impianto oggetto di analoga istruttoria presso il M.A.S.E. e, inoltre, sia sostanzialmente attiguo ad un altro impianto proposto dalla medesima società proponente, sottoposto, però a diverso procedimento autorizzativo. Si ravvisa, pertanto, la necessità che il proponente chiarisca questi due aspetti e, in particolare modo:

- Per quanto concerne l'oggettiva sovrapposizione con l'impianto proposto dalla società Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l., è necessario venga chiarita l'effettiva eventuale disponibilità delle aree di intervento;
- Per quanto concerne l'istruttoria avviata presso la Regione Sardegna per il rilascio del PAUR per l'impianto da 30 MW proposto dalla medesima società proponente, è necessario che vengano chiarite le motivazioni che hanno portato alla scelta dell'avvio di due istruttorie separate per due porzioni di impianto di fatto attigue e, per altro, insistenti sulla medesima infrastruttura elettrica, invece di avviare un singolo iter autorizzativo per l'intero sistema.

A tal proposito, si ritiene doveroso citare, seppur in maniera indiretta, la sentenza n. 4368 del Consiglio di Stato, sez. VI, 30 agosto 2002 (*La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo*) e, in maniera più specifica, la sentenza n. 926/2010 del TAR di Bari che, nell'individuare una serie di requisiti sulla base dei quali si può desumere la unitarietà di un progetto di un impianto FER, ha elencato i seguenti: *contiguità territoriale, collegamento tra imprese proponenti, unico punto di connessione.*

Nel caso specifico, predetti requisiti risultano integralmente assolti (Distanza minima circa pari a 2 km, medesima impresa proponente, medesimo punto di connessione alla RTN in cabina primaria a Ittiri).




Figura 1: Impianto in progetto e impianti in istruttoria – Area locale




Figura 2: Raffronto tra le opere di connessione dell'impianto oggetto di istruttoria di regionale n. REG PAUR 01/23 (sopra) e quelle dell'impianto oggetto della presente istruttoria (sotto)

## 5.2. Impatti cumulativi

Il Proponente effettua una ricognizione degli altri impianti eolici nell'area di progetto (rif. Elab. Studio Intervisibilità cumulativa). La ricognizione, però, considera solo alcuni degli impianti preesistenti, e trascurando la totalità degli impianti attualmente in istruttoria. Nello stretto intorno delle aree di progetto, infatti, risultano in istruttoria i seguenti impianti:

- Impianto denominato "Energia Monte Pizzinnu" (costituito da n. 8 turbine di potenza complessiva di 54,4 MW da realizzarsi nei Comuni di Bessude, Borutta, Ittiri, Thiesi (SS) - Proponente: Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.. – ID procedimento MASE 8195)
- Impianto proposto dalla Soc. Ven.Sar. S.r.l. (n. 20 turbine di potenza complessiva pari a 124 MW (da realizzarsi nei Comuni di Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba (SS) – ID procedimento MASE 8944).
- Impianto denominato "Aregu" (costituito da n. 11 turbine di potenza complessiva di 66MW da realizzarsi nei Comuni di Giave, Cossuine, Cheremule (SS) - Proponente: Aregu Wind S.r.l. – ID procedimento MASE 9283)

- Impianto denominato "Mistral" (costituito da n. 6 turbine di potenza complessiva di 36MW da realizzarsi nei Comuni di Ittiri e Bessude (SS) - Proponente: Mistral Wind Energy S.r.l. – ID procedimento MASE 8783)
- Impianto denominato "Bentu" (costituito da n. 8 turbine di potenza complessiva di 48MW da realizzarsi nei Comuni di Thiesi e Ittiri (SS) - Proponente: Bentu Energy S.r.l. – ID procedimento MASE 9100)
- Impianto proposto dalla società EWT Italia Development S.r.l. (n. 1 turbina di potenza complessiva pari a 975 kW (da realizzarsi nel comune di Ittiri (SS) – ID procedimento PAUR 10/I/21).
- Impianto proposto dalla società IVPC Power 8 S.p.A. (n. 6 turbine di potenza complessiva pari a 90MW (da realizzarsi nei Comuni di Bessude e Banari (SS) – ID procedimento PAUR 01/23).




Figura 3: Impianto in progetto e impianti in istruttoria – Area vasta

Al fine di valutare correttamente i possibili impatti dell'opera, è necessario che gli impatti cumulativi vengano valutati tenendo conto di tutti gli impianti esistenti ed in istruttoria, su tutte le componenti ambientali, in particolare Biodiversità (soprattutto avifauna e chiroterofauna) e Suolo. La valutazione andrà effettuata, oltre che sugli aerogeneratori, anche sul cumulo di tutti gli altri interventi previsti (elettrorodotti, cabine, strade) anche per una complessiva valutazione degli effetti sinergici di consumo di suolo, perdita di naturalità, impatti su specie arboree di pregio, ecc.

### **5.3. Terre e rocce da scavo**

Nell'elaborato intitolato Piano Utilizzo Terre e Rocce (codice PGUTR), in merito al bilancio di gestione delle terre e rocce da scavo, vengono fatte asserzioni non coerenti tra loro. In particolare:

- Punto 7 pag. 15: *Dalla sintesi della tabella sopra esposta si ricava che gli scavi complessivi ammontano a 89.880,67 mc [...]. I successivi fabbisogni per rinterri e riempimenti ammontano a 77.740,58 mc che [...] saranno interamente ottenuti da reimpiego dei materiali scavati.*
- Punto 11 pag. 19: *[...] il progetto prevede la produzione di un quantitativo di terre e rocce da scavo pari a 45.530,38 m3 dei quali 30.351,34 m3 saranno reimpiegati in cantiere per le necessarie operazioni di rinterro [...].*

Si rende necessario un chiarimento a tal riguardo e dovrà essere esplicitato il bilancio di gestione univoco.

Risulta in ogni caso chiara l'intenzione, da parte del proponente, di massimizzare il riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo prodotte, conferendo le eccedenze nella cava di *Su Pedrosu*, gestita dalla Società Conglomerati Bituminosi Srl, con finalità di recupero ambientale della stessa.

Ad ogni buon conto, si ritiene necessario rimarcare l'auspicio che venga sempre seguita una gerarchia di gestione delle terre e rocce che preveda, come prima opzione, l'integrale riutilizzo in sito del materiale e laddove non tecnicamente possibile, soluzioni tecniche e organizzative tali da evitare o comunque ridurre al minimo la produzione di rifiuti e, conseguentemente, consentirne l'utilizzo delle volumetrie eccedenti di terre e rocce da scavo come sottoprodotto, ad esempio per l'esecuzione di altre opere o per interventi di ripristino ambientale. La gestione come rifiuto dovrà prediligere il conferimento presso impianti di trattamento e recupero ed il conferimento in discarica dovrà rappresentare l'ultima alternativa possibile, giustificabile unicamente dagli esiti della caratterizzazione ambientale.

### **5.4. Componente Biodiversità**

#### **5.4.1. Avifauna e chiroterri**

A circa 1 km di distanza dal limite meridionale del Parco Eolico in progetto è presente Zona Speciale di Conservazione ITB012212 "Sa Rocca Ulari" in comune di Borutta, istituita in quanto al suo interno è presente la più grande colonia di riproduzione di chiroterri troglodili nota in Sardegna, formata da 5 specie diverse, tutte inserite in Allegato II della Direttiva Habitat: *Rhinolophus mehelyi*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis punicus*, *Myotis capaccinii* e *Miniopterus schreibersii*.

Questa popolazione costituisce un unicum di rilevante importanza regionale e nazionale, sia per l'entità numerica della popolazione, sia perché vi si trovano specie endemiche della regione Sardegna. Tali specie presentano home range variabili dai 5 ai 30 km e pertanto potrebbe generarsi interferenza delle opere con le aree di riproduzione, alimentazione e transito.

Nella relazione Faunistica tale aspetto è del tutto sottovalutato, rimandando la valutazione agli esiti del monitoraggio in corso d'opera che però, non può che confermare quanto già ampiamente noto.

A questo va aggiunto che un'analisi di area vasta mette in evidenza che nell'intorno sono presenti altre importanti cavità con grandi colonie di pipistrelli, situate in agro di Muros, di Thiesi, di Mara e di Pozzomaggiore.

Per quanto concerne l'aspetto avifaunistico, si segnala come, ai sensi della DGR 45/34 del 12/11/2012, vadano tutelate, tra le altre, le ...*aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie protette e le aree in cui è accertata la presenza di specie protette.*

Tali tutele risultano di estrema rilevanza nell'area dell'impianto eolico in quanto lo stesso risulta trovarsi non distante da siti di nidificazione dell'Aquila Reale (*Aquila crysaetos*) che, in alcuni casi, sono stati già oggetti di avvio del processo di istituzione di una ZPS.

La specie è tutelata ai sensi della:

- Convenzione di Berna, Allegato II, quale specie rigorosamente protetta (19.09.1979).
- Direttiva comunitaria "Uccelli selvatici" (79/409/CEE del 02.04.1979).
- Legge nazionale n.157/1992 (articolo 2).
- Legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, quale specie particolarmente protetta.

Si ritiene necessario pertanto che per questi aspetti si proceda con un adeguato approfondimento, in particolare sugli effetti cumulativi con altri impianti anche singoli, tale da dimostrare l'assenza di impatti sulla specie in quanto gli stessi avrebbero carattere di irreversibilità.

Si segnala, inoltre, che l'impianto ricade nella Home Range, con raggio superiore a 35 km, del Grifone (*Gyps fulvus*) presente nel territorio con una folta colonia (sono stati censiti al 2020 tra i 240 e i 270 esemplari con il progetto Life "Under Griffon Wings). Si rileva che la popolazione di grifoni in Sardegna rappresenta l'unica colonia naturale presente in Italia. Da evidenziare inoltre la presenza nel vicino Comune di Villanova Monteleone, di un carnaio dedicato alla specie, gestito dall'Agenzia Regionale Forestas.

Anche sulla base di quanto sopra descritto non si condividono le risultanze riportate nella relazione faunistica secondo la quale, relativamente agli impatti sulla componente Avifauna e Chiroterteri, *la realizzazione del parco eolico non costituirà elemento di impoverimento o sottrazione di habitat, né andrà a costituire un effetto barriera.* Si ritiene, altresì, che per tali impatti non risultino individuabili misure di mitigazione in quanto gli stessi hanno carattere di irreversibilità.

#### **5.4.2.Habitat tutelati**

La Relazione Floristico Vegetazione non rileva l'idoneità dell'area alla formazione di stagni temporanei mediterranei che sono habitat tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (3170\* - Stagni temporanei mediterranei). La probabile presenza di stagni temporanei endoreici viene anche indicata nel Piano Forestale Ambientale Regionale, Distretto 7 – Mejlogu.



Gli stagni temporanei mediterranei sono habitat effimeri che occupano depressioni soggette nel corso dell'anno a temporanee inondazioni da parte di acque meteoriche che si alternano a lunghi periodi di secca. Le comunità vegetali che si rinvergono ricadono nella classe *Isoeto-Nanojuncetea*, classe tipica degli habitat umidi temporanei. La vegetazione è molto specializzata ed è caratterizzata dalla dominanza di nanoterofite, spesso a breve ciclo biologico alle quali si associano talora piccole geofite ed emicriptofite. Si tratta per lo più di comunità poco appariscenti, ma spesso ricche floristicamente, in cui trovano il loro optimum igrofito piuttosto rare o comunque poco comuni, in massima parte esclusive di questi habitat umidi.

In particolare nell'area è possibile riscontrare la presenza di specie inserite per la loro rarità e per il precario stato di conservazione nelle "Liste Rosse regionali delle piante d'Italia" (Conti *et al.*, 1997). Vista la morfologia del Monte Pelao non si esclude che tale habitat sia associato ad altri due habitat riferibili al gruppo delle "acque stagnanti" quali l'habitat 3120 - *acque oligotrofiche a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale, con Isoetes spp* e l'habitat 3130 - *acque stagnanti, da oligotrofiche a mesotrofiche, con vegetazione della classe Littorelletea uniflorae e/o Isoeto-Nanojuncetea*. Non si esclude, inoltre, la presenza anche dell'habitat 6220\* - *Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*.

Si rileva inoltre che, nel tratto a nord dell'area di progetto, vi è presenza di *habitat 6310 "Dehesas con Quercus spp. Sempreverdi*.

In merito alla potenziale presenza di habitat tutelati ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE) si ritiene pertanto indispensabile uno studio approfondito dell'area di progetto e degli impatti diretti ed indiretti delle opere su di essi. Considerando che gli habitat 3170\*, 3120 e 3130 risultano essere altamente effimeri e legati alla morfologia del substrato e all'andamento annuale delle precipitazioni, per poter rilevare la loro distribuzione è necessario ripetere nel tempo dei sopralluoghi nel periodo tardo invernale-primaverile (gennaio-maggio). Trattandosi di habitat peculiari la valutazione della loro presenza, estensione e stato di conservazione deve essere affidata a personale tecnico-scientifico con competenze specifiche.

A supporto del proponente, si riportano di seguito alcune pubblicazioni scientifiche specifiche:

S. Bagella & M.C. Caria, 2012. Diversity and ecological characteristics of vascular flora in Mediterranean temporary pools. *Comptes Rendus Biologies* 335: 69-76.

S. Bagella, M.C. Caria, A. Molins, J.A. Rosselló, 2011. Different spore structures in sympatric *Isoetes* hystrix populations and their relationship with gross morphology, chromosome number, and ribosomal nuclear ITS sequences. *Flora* 206: 451-457.

S. Bagella, M.C. Caria, V. Zuccarello, 2010. Patterns of emblematic habitat types in Mediterranean temporary wetlands. *Comptes Rendus Biologies* 333 (9): 694-700.

S. Bagella, M.C. Caria, E. Farris, R. Filigheddu, 2009. Phytosociological analysis in Sardinian Mediterranean temporary wet habitats, *Fitosociologia* 46 (1): 11-26.

F. Conti, A. Manzi, F. Pedrotti, 1997. Liste rosse regionali delle Piante d'Italia. WWF Italia: Roma.

E. Farris, Z. Secchi, R. Filigheddu, 2007. Caratterizzazione fitosociologica dell'habitat prioritario 6220\* - "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea": caso di studio della Sardegna settentrionale. *Fitosociologia* 44(2) suppl. 1:271-278.

Inoltre, in ordine all'individuazione delle più efficaci ed efficienti misure di mitigazione adottabili per la componente, si propone la consultazione del documento della Commissione Europea C (2020) 7730 (Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia Ambientale, Bruxelles, 18/11/2020). Si auspica altresì che tali misure vengano modulate durante la vita utile dell'impianto in relazione agli esiti del monitoraggio.

### 5.5. Monumento Naturale

Sul Monte Pèlao è presente un'area di interesse naturalistico individuata dalla L.R. 31/89, parte del sistema dei cinque crateri vulcanici identificati del Monumento Naturale denominato "*Crateri Vulcanici del Mejlogu*", che anche se non formalmente istituito ne viene riconosciuta la volontà di tutela.

Dalla figura seguente emerge la parziale sovrapposizione tra le testimonianze delle attività vulcaniche, parte del Monumento Naturale, e le strade e i cavidotti di impianto. È possibile nello specifico evidenziare i centri di emissione (pallini blu) le cinte crateriche (linea blu con triangoli) e le aree con scorie (tratteggi rossi).




Figura 4: Layout d'impianto e Monumento Naturale (da Carta Geo-petrografica del vulcanismo plio-pleistocenico della Sardegna nord-occidentale, Beccaluva et al., 1979).

## **5.6. Campi elettromagnetici e Acustica**

Si rimanda a quanto eventualmente verrà espresso dal competente Servizio dell'Area Tecnico Scientifica dell'Agenzia.

## **5.7. Oli meccanici e liquidi refrigeranti**

Stante l'atteso utilizzo di composti altamente tossici quali oli lubrificanti ed altri liquidi refrigeranti, è opportuno che il Proponente preveda in sito opportuni sistemi di contenimento in caso di sversamenti anche accidentali e che in tal caso venga data tempestiva comunicazione a questa Agenzia.

In particolare, dovranno essere previsti a progetto idonei sistemi di contenimento sia durante le fasi di cantiere sia durante le fasi di attività e dismissione dell'aerogeneratore.

## **5.8. Progetto di Monitoraggio Ambientale**

La documentazione prodotta contiene un elaborato chiamato Piano di Monitoraggio Ambientale, ma lo stesso riporta esclusivamente delle indicazioni di massima, costituite in numerosi casi da azioni di mitigazione o addirittura buone prassi da adottare in ogni caso.

È opportuno pertanto che si proceda alla stesura di un documento maggiormente specifico, anche in progettazione esecutiva, in accordo con questa Agenzia.

Il PMA dovrà interessare le matrici Biodiversità (flora, avifauna), Rumore, Acque sotterranee e superficiali e Suolo. Per tali componenti dovranno essere indicate modalità di monitoraggio, frequenze, parametri e motivazioni alla base della scelta dei siti di campionamento. È opportuno che per la matrice acque superficiali il monitoraggio sia indirizzato al controllo degli impatti derivanti sia dalle opere lineari di eventuale attraversamento dei corpi idrici, che dai cantieri degli aerogeneratori posti in prossimità dei corpi recettori.

Riguardo la componente Suolo è opportuno che il Proponente predisponga il monitoraggio della matrice nelle aree di cantiere non impermeabilizzate, laddove sia prevista la sosta di mezzi meccanici o il deposito anche temporaneo di rifiuti o comunque qualunque elemento potenzialmente in grado di rilasciare inquinanti. Le attività di caratterizzazione svolte ai sensi del DPR 120/2017 e finalizzate alla corretta gestione delle Terre e Rocce da Scavo, non possono considerarsi attività di monitoraggio.

Per la componente Vegetazione dovrà esser previsto, in aggiunta a quanto già previsto, un monitoraggio delle aree interessate dalle opere di dismissione e ripristino a fine vita dell'impianto, al fine di verifica il corretto ripristino delle aree.

Per l'Avifauna, il monitoraggio deve prevedere l'analisi dell'avifauna nidificante (Passeriformi, Non Passeriformi, Rapaci diurni, Rapaci notturni), dell'avifauna migratrice (Rapaci diurni, Passeriformi), dell'avifauna legata agli ambienti umidi laddove eventualmente presenti ed un'indagine sulla presenza di specie in pericolo di estinzione (es. Grifone, Aquila Reale, Occhione).

Il monitoraggio della Chiroterofauna dovrà essere eseguito in coerenza con i protocolli di monitoraggio "Eurobats" (Eurobats, Publication Series N. 6. Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Revision 2014) che costituiscono lo standard di riferimento.

Il Progetto di Monitoraggio dovrà, infine, comprendere le misure di attenuazione, da adottare preventivamente e contestualmente, qualora dagli esiti dei monitoraggi (anche intermedi), emerga il superamento delle soglie di attenzione e di intervento preventivamente individuate sulle diverse componenti ambientali. In particolare su Avifauna e Chiroterofauna.

A tal proposito, si propone la consultazione del documento della Commissione Europea C (2020) 7730 (Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia Ambientale, Bruxelles, 18/11/2020). Tali misure andranno modulate durante la vita utile dell'impianto in relazione agli esiti del monitoraggio.

## 6. CONCLUSIONI

Si rimanda a quanto esposto nella sezione precedente.

### Il Funzionario Istruttore

G. Canu\*

### Incarico Professionale Controllo e Valutazione sulle fonti di pressione ambientale

A. Cossu\*

### La Direttrice del Dipartimento

Rosina Anedda\*

\* documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica

> ASS.TO DIFESA DELL'AMBIENTE  
Direzione Generale dell'Ambiente  
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali  
PEC: [difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

E, p.c. Servizio Tutela del Paesaggio  
Sardegna settentrionale Nord Ovest  
PEC

**Oggetto: [ID: 9295] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione del "Parco eolico Monte Pelao" costituito da 11 aerogeneratori per una potenza massima complessiva di 66 MW, sito nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS) e delle opere di connessione alla RTN. Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione parere.**

In riferimento alla nota prot. n. 8855 del 20.03.2023, acquisita agli atti al prot. n. 13807 del 20.03.2023, con la quale è stato chiesto di comunicare le proprie osservazioni/considerazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento, si rappresenta quanto segue.

Il progetto prevede l'installazione di n° 11 aerogeneratori complessivi di potenza nominale pari a 6,0 MW, con una producibilità di circa 182 GWh/anno, di altezza massima al mozzo pari a 105 m ed un rotore di tipo tripala del diametro massimo pari a 150 m, tutti ubicati nella regione storica del Mejjogu, interamente sull'altopiano del Pelao, nei Comuni di Bessude, Borutta, Bonnanaro e Siligo (SS), mentre il cavidotto attraverserà parzialmente anche il territorio comunale di Ittiri (SS), per poi confluire nel nuovo stallo di linea AT in Cabina Primaria Ittiri, situato nel Comune di Ittiri (SS).

In sintesi, le opere in progetto consistono nella:

- Realizzazione di un nuovo impianto eolico formato da n° 11 aerogeneratori.
- Posa in opera di cavidotti, i cui tracciati interrati seguiranno per la maggior parte l'andamento delle strade esistenti;
- Connessione dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale dell'impianto.

Le connessioni degli aerogeneratori con la sottostazione di trasformazione saranno garantite da una rete 30 kV, in cavo interrato, posta in fregio alla sede stradale o all'esterno di essa. I cavi saranno posti ad una profondità minima di 1,20 m dal piano di campagna e lo scavo avrà un'ampiezza pari a 0,60 m.

Si prevede il collegamento diretto dell'impianto di utenza, senza linea interposta, in antenna su nuovo stallo di linea AT in Cabina Primaria Ittiri, con ingresso in cavo interrato. La soluzione di connessione è stata fornita da TERNA, quale Gestore della RTN. L'interconnessione tra la sottostazione e gli aerogeneratori dovrà avvenire attraverso una rete in cavo interrato che si svilupperà, per gran parte, lungo i percorsi delle strade esistenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica

Le aree interessate dall'impianto eolico e dalle opere connesse ricadono interamente all'esterno del PPR – Primo ambito omogeneo.

Per quanto riguarda l'assetto ambientale la zona di intervento è identificata in massima parte come "aree ad utilizzazione agroforestale".

In ordine all'assetto storico culturale del PPR, preme segnalare che, così come già evidenziato dal Comune di Siligo nella nota prot. MASE 39960 del 16.03.2023 disponibile nel portale Valutazioni Ambientali del M.A.S.E., il Comune, d'intesa con la Regione Sardegna ed il Ministero della Cultura, ha concluso il procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" (verbale del 14.07.2021 n. prot. 10608).

Più in particolare, per quello che interessa il presente progetto, si segnala che l'aerogeneratore denominato PL01 risulta ubicato entro la zona di tutela condizionata dei beni che compongono il Sito pluristratificato di Monte Sant'Antonio (codice bene da DB Mosaico BP2820) e soggetto, peraltro, come anche rappresentato nell'elaborato *S.A.R4a -Carta presenza archeologiche*, a vincolo archeologico diretto ai sensi della L.1089/1939 per effetto del DM 12.01.1990 : 'Nuraghe Cherschizza' (codice BURAS 4351) e Santuario nuragico di Monte Sant'Antonio (codice BURAS 4355), bene paesaggistico di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), delle NTA del PPR individuato nel suddetto Repertorio e, pertanto, si ritiene necessario che il progetto venga rimodulato per adeguarlo alla disciplina di tutela così come condivisa nell'attività di copianificazione suddetta<sup>1</sup>.

Dal punto di vista urbanistico, si rileva che la documentazione progettuale non riporta una sovrapposizione

---

<sup>1</sup> **"Zona di Tutela condizionata"**

*Non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi complementari al bene.*

*Non sono consentiti gli interventi che modifichino lo stato dei luoghi con piantumazioni arboree ex novo tali da compromettere le attuali visuali sceniche del bene.*

*Non sono consentite attività agricole tali da compromettere la naturalità dei luoghi, ma è sempre consentito il pascolo.*

*Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici: in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali ed essenze arboree di tipo locale, e in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti.*

*In riferimento alla viabilità esistente, qualora non adeguatamente motivato sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.*

*Non è in alcun modo consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria, ma è consentito l'inserimento di cartellonistica e/o di altri sistemi informativi e didattici attinenti al bene stesso purché di proporzionate dimensioni e che non pregiudichino né le visuali verso il bene né quelle verso il paesaggio circostante, prediligendo localizzazioni ai margini dell'area.*

*Sono sempre ammessi piani, programmi e progetti coordinati di tutela, valorizzazione e riassetto paesaggistico autorizzati dagli enti preposti alla tutela del bene e del paesaggio.*

*Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, di irrigazione o reti di distribuzione nei casi in cui risulti che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull'area.*

*Sono consentite opere edili minori aventi il fine di rendere possibile al pubblico l'accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. Tali opere devono essere di disegno semplice ed essenziale, e devono essere privilegiati materiali naturali locali.*

*Con riferimento ai fabbricati esistenti, dovranno essere eliminati gli elementi incongrui, e gli eventuali impianti tecnologici non dovranno interferire negativamente con le visuali sceniche del bene tutelato.*

*Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio, privilegiando in ogni caso soluzioni che prevedano l'interramento dei cavi o delle tubazioni.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica

dell'intervento con la cartografia degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi Comuni interessati; ad ogni modo, da quanto è stato possibile desumere, l'inquadramento urbanistico delle opere a livello di pianificazione generale comunale parrebbe il seguente:

- Il Comune di Bessude dispone di Piano di Fabbricazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/1977, pubblicato sul BURAS n. 32 del 08/09/1977, cui sono seguite diverse varianti, l'ultima delle quali è stata adottata definitivamente con Del. C.C. n. 34 del 23/06/1990 e pubblicata sul BURAS n. 11 del 16/04/1991. In Comune di Bessude ricadono 5 aerogeneratori, tutti in zona agricola E, al pari delle porzioni del tracciato del cavidotto che attraversano il territorio comunale;
- Il Comune di Borutta è dotato di Piano Urbanistico Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27/01/2000 e pubblicato sul BURAS n.8 del 09/03/2001; nel territorio di Borutta il progetto prevede il posizionamento di 4 aerogeneratori ricadenti in zona E dello strumento urbanistico comunale e, nello specifico, in sottozona E2 *“aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione o localizzazione dei terreni, comprendono tutti i terreni attualmente utilizzati per uso agricolo-zootecnico o che sono suscettibili di sfruttamento agricolo e zootecnico anche interno”*
- Il Comune di Siligo è dotato di Piano Urbanistico Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 04.11.2004, pubblicato sul BURAS n. 31 del 08.02.2005, cui sono state apportate diverse varianti; nel suo territorio si prevede il posizionamento di 1 aerogeneratore localizzato in zona agricola E;
- Il Comune di Bonnannaro dispone di un Piano Urbanistico Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/05/1998, pubblicato sul BURAS n. 30 del 24/08/1998 seguito da alcune varianti e nel suo territorio si prevede il posizionamento di 1 aerogeneratore localizzato in zona agricola E, sottozona E2;
- Il Comune di Ittiri dispone in origine di un Piano Urbanistico Comunale approvato con Del. C.C. n.71 del 30/11/2002 e pubblicato sul BURAS n. 1 del 10/01/2003, seguito da numerose varianti, la più recente delle quali è stata approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 29.12.2021 e pubblicata sul BURAS n.22 del 12/05/2022. Il territorio comunale di Ittiri è interessato dall'attraversamento del tracciato del cavidotto, nonché dalla sottostazione utente e dalla Stazione RTN entrambe localizzate in zona E agricola (sottozone E2 ed E5)

Dal punto di vista urbanistico l'intervento seppure non conforme - in quanto non previsto negli strumenti urbanistici comunali - è compatibile con la destinazione di zona, stante il combinato disposto del comma 7 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e del punto 15.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010, contenente le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*.

Relativamente alla titolarità delle aree dove posizionare gli aerogeneratori, emerge che il progetto si sviluppa interamente su terreni privati, di cui la ditta proponente ha ottenuto la disponibilità dai soggetti titolari del titolo di proprietà mediante la costituzione di un diritto di superficie per una durata pari alla vita utile di impianto, stimata in 30 anni (*cf. pag. 11 Relazione Paesaggistica*).

Ad ogni modo, si segnala, in via di principio del tutto generale, che, se per la realizzazione dell'impianto e delle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica

opere connesse, si dovesse attivare la procedura espropriativa con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento, si renderà necessaria la variante allo strumento urbanistico, anche per quanto previsto all'art. 10, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. Nel caso specifico, la variante è da ascrivere alla tipologia delle varianti automatiche secondo quanto previsto dall'Art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La relativa verifica di coerenza della variante, rispetto alle norme e agli atti di governo del territorio sovraordinati, sarà espressa da questa Direzione nell'ambito della conferenza di servizi convocata in sede di Autorizzazione Unica, così come specificato al paragrafo 3.4 dell'Atto di indirizzo della L.R. 1/2019 allegato alla Delibera di G.R. 5/48 del 29/01/2019.

Per quanto riguarda, infine, la sottostazione di trasformazione nel Comune di Ittiri e alla adiacente Stazione Terna esistente con relativo ampliamento, stante l'estensione delle aree globalmente occupate<sup>2</sup>, si ritiene che la tipologia di opere non rientri tra quelle previste dal legislatore regionale come realizzabili nella zona agricola E, ma che debbano essere posizionate in zona G – “Servizi di interesse generale” e, pertanto, sarà necessaria la predisposizione di una variante allo strumento urbanistico comunale di Ittiri.

Per qualsiasi chiarimento, si prega di contattare la responsabile di Settore, Ing. Silvia Lallai, al numero 070.6067408, email: [slallai@regione.sardegna.it](mailto:slallai@regione.sardegna.it).

**Il Direttore del Servizio**  
Ing. Alessandro Pusceddu  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Resp.Sett./Funz. Istr.: Ing. Silvia Lallai

---

<sup>2</sup> Secondo quanto precisato al punto 3.5 dell'Atto di indirizzo allegato alla Deliberazione di G.R. n.5/48 del 29.01.2019, si ritiene compatibile, con la zona E, una superficie dedicata a impianti connessi all'uso delle reti infrastrutturali non superiore a circa 5000 mq.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti

13-01-03 - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze  
Ambientali

**Oggetto:** [ID: 9295] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione del "Parco eolico Monte Pelao" costituito da 11 aerogeneratori per una potenza massima complessiva di 66 MW, sito nei Comuni di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS) e delle opere di connessione alla RTN. Proponente: IVPC POWER 8 S.p.A. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).  
**Osservazioni**

In riferimento alla nota prot. n. 8855 del 20/03/2023 (prot. Ass.to Trasporti n. 7432 del 20/03/2023), con la quale questo Assessorato è stato invitato a voler trasmettere, per quanto di competenza, le proprie osservazioni/considerazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La società IVPC POWER 8 S.p.A. ha presentato un progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico, denominato "Parco eolico Monte Pelao", e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nei territori dei comuni di di Borutta, Bonnanaro, Bessude e Siligo (SS).

Il parco eolico in progetto è costituito da n. 11 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza complessiva di 66,0 MW.

L'impianto proposto è caratterizzato da:

- aerogeneratori che avranno altezza massima al mozzo pari a 105 m ed un rotore di tipo tripala del diametro massimo pari a 150 m; l'altezza massima dell'aerogeneratore è pri invece a 180m;
- cavidotto interrato per convogliare l'energia elettrica prodotta alla Stazione Elettrica (SE) della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) denominata "Ittiri (SS)", ubicata nel Comune di Ittiri (SS).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

La viabilità dell'area sarà garantita dalla S.S. 131 e da strade provinciali, in particolare la S.P. 23 e la S.P. 41 bis. Oltre a queste strade principali sarà presente un fitta rete di strade secondarie che attraverseranno tutta l'area di progetto e consentiranno un agevole accesso ai siti di installazione degli aerogeneratori. Sono previsti interventi di adeguamento per alcuni tratti della viabilità esistente, nonché allargamenti e tratti di viabilità temporanea da dismettere alla fine dei lavori di trasporto e montaggio degli aerogeneratori. La manutenzione ordinaria avverrà con le strade di accesso definitive, che potranno essere utilizzate da normali mezzi di trasporto.

Nell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale" sono riportate le analisi del proponente in relazione al contesto programmatico esistente al fine di valutare se le linee di sviluppo delineate al suo interno siano coerenti con gli indirizzi previsti da altri Piani e/o Programmi già esistenti e con i quali potrebbe avere delle interazioni. Tuttavia non è stata eseguita un'analisi di coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) attualmente vigente, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 66/23 del 27 novembre 2008. Si segnala, peraltro, che è imminente la presentazione in Giunta del nuovo PRT, la cui redazione risulta completata. A tal proposito si ritiene che il progetto non sia in contrasto con le indicazioni del PRT, in quanto non modifica gli scenari di assetto futuro del sistema dei trasporti.

Si rileva che nello studio d'impatto ambientale è presente una componente specifica per "Mobilità e Trasporti", ma le analisi effettuate hanno riguardato semplicemente l'accessibilità all'area attraverso la viabilità esistente, e non sono stati fatti studi relativi all'eventuale impatto che la realizzazione del progetto potrebbe avere sul sistema dei trasporti. Si evidenzia che tali impatti ambientali rappresentano un aspetto non trascurabile nell'ambito della fase di realizzazione del parco eolico, soprattutto in relazione alla tipologia dei mezzi eccezionali coinvolti. Il principale impatto potenziale si riferisce in particolare agli effetti indotti dal movimento di mezzi speciali di trasporto/pesanti sul traffico veicolare transitante sulle strade ordinarie (statali, provinciali e comunali).

Negli elaborati esaminati, in relazione all'arrivo delle componenti più voluminose e pesanti degli aerogeneratori, è stato indicato come porto di arrivo il porto di Porto Torres (SS) e la viabilità di collegamento porto - sito. Considerando che saranno utilizzati anche mezzi speciali di trasporto, non



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

sembrerebbero essere state fatte particolari analisi e studi concernenti l'impatto sull'eventuale incremento di traffico marittimo, né relativamente alle possibili interferenze con le attività del porto e le infrastrutture portuali.

Con riguardo alle interferenze dell'impianto eolico sulla navigazione aerea si rammenta che, quando l'impianto è posizionato a una distanza inferiore a 45 Km dall'ARP (Airport Reference Point – dato rilevabile dall'AIP-Italia) dal più vicino aeroporto, e in ogni caso quando è costituito da aerogeneratori alti più di 100 metri, esso dovrà essere sottoposto all'iter valutativo dell'ENAC per la verifica dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea secondo le disposizioni previste nella nota ENAC Protocollo del 25/02/20100013259/DIRGEN/DG. Nel caso in esame il Parco Eolico in progetto, essendo costituito da aerogeneratori alti più di 100 metri, e trovandosi a una distanza inferiore a 45 km dall'aeroporto più vicino, quello di Alghero-Fertilia (a circa 38,95 km), dovrà essere sottoposto al suddetto iter valutativo. Per quanto riguarda la segnalazione diurna, dagli elaborati allegati non è riscontrabile la presenza delle caratteristiche bande rosse alle estremità delle pale degli aerogeneratori. Per quanto concerne la segnalazione notturna, dagli elaborati allegati non è stata prevista l'installazione in cima alle torri dei sistemi luminosi di segnalazione.

Si evidenzia, inoltre, che le linee ferroviarie più vicine alle aree nelle quali è prevista la realizzazione del parco sono ubicate a distanze tali da poter affermare che non vi sia alcuna interferenza con le opere in progetto.

In conclusione, per quanto di competenza del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti, ferma restando la necessità di sottoporre il progetto all'iter valutativo dell'ENAC per la verifica delle interferenze con la navigazione aerea, si ritiene opportuno che si tenga conto delle osservazioni sopra riportate in relazione agli impatti che l'arrivo delle componenti dell'impianto in porto potrebbe causare sul traffico marittimo e sulle attività del porto stesso e delle osservazioni sopra riportate in merito all'analisi degli effetti ambientali sulla componente "Mobilità e Trasporti", sia in fase di costruzione che in fase di dimissione dello stesso impianto.

**Il Direttore del Servizio**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

**Ing. Pierandrea Deiana**

Settore Pianificazione strategica /Geom. M. C. Puggioni

Settore Pianificazione strategica/Resp. Ing. Nicola Pusceddu

**Siglatu da :**

NICOLA PUSCEDDU



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 33/40 DEL 10.8.2011

**Oggetto:** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e s.m.i e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008, relativa all'intervento "Impianto eolico Suni-Tinnura – 36 MWp". Proponente: Ravano Green Power s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Ravano Green Power ha presentato, a febbraio 2009 l'istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto denominato "Impianto eolico Suni-Tinnura – 36 MWp", ascrivibile alla categoria di cui al punto 3) dell'Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008 ("Impianti eolici per la produzione di energia elettrica"), proposta modificata a giugno 2010 e marzo 2011.

L'intervento, il cui costo complessivo è pari a circa € 51.400.000, prevede la realizzazione di un impianto eolico nell'area retro industriale di Suni, nei territori comunali di Suni e Tinnura, avente potenza nominale di 36 MWp. In origine era prevista l'installazione di 18 turbine da 2 MW con altezza al mozzo pari a 80 metri e diametro del rotore di 90 metri (Vestas V90), successivamente ridotte a 12, senza variazione della potenza complessiva nominale dell'impianto. Oltre alla realizzazione dell'impianto eolico, è prevista la realizzazione di tutte le opere accessorie, quali viabilità, cavidotti, nonché il collegamento in MT, tramite cavidotto interrato, alla sottostazione elettrica MT/AT ubicata nei pressi della cabina primaria situata nell'area industriale di Suni. Il tracciato di questo collegamento, originariamente previsto in adiacenza alla viabilità esistente, è stato successivamente modificato per evitare interferenze con la viabilità statale e la linea ferroviaria Macomer-Bosa. Più in dettaglio, le attività di cantiere per la realizzazione dell'impianto eolico, la cui durata è stimata in nove mesi, prevedono le seguenti fasi:

- scavi generalizzati al fine di realizzare le opere di fondazione degli aerogeneratori, e successiva posa in opera di un plinto di fondazione in calcestruzzo armato di circa 15 metri di diametro e circa 3 metri di altezza per ogni generatore;
- costruzione/allestimento viabilità di servizio e piazzole, queste ultime di dimensioni approssimative pari a circa 3000 m<sup>2</sup> in fase di cantiere per consentire il montaggio dell'aerogeneratore;



- posa in opere dei cavidotti interrati da ciascun aerogeneratore fino al cavidotto interrato MT che, dall'area d'impianto, collegherà lo stesso alla stazione di trasformazione MT/AT posta, su un'area avente dimensione approssimativa di circa 3000 m<sup>2</sup>, in adiacenza alla stazione AT denominata Suni, all'interno dell'area industriale.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato a settembre 2009, in seguito al deposito della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito, e il giorno 19.10.2009 ha avuto luogo, presso la sede del Comune di Suni, la presentazione pubblica dell'intervento, nell'ambito della quale non sono state formulate osservazioni di rilievo.

In data 11.11.2009 ha avuto luogo la conferenza istruttoria, nel corso della quale è emersa la necessità di avere chiarimenti e integrazioni, pervenuti a giugno 2010.

Informa, quindi, l'Assessore, che il Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), in attuazione della Delib.G.R. n. 25/40 dell'1.7.2010 recante, tra l'altro, "Chiarimenti Delib.G.R. n. 10/3 del 12.3.2010", ha comunicato alla proponente l'interruzione e l'improcedibilità del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in questione, giusto il disposto di cui al punto 8 della citata Delib.G.R. n. 25/40 ("Di disporre, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 31/1998, che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale relativi ad impianti eolici iniziati e non conclusi alla data di adozione della Delib.G.R. n. 10/3 del 12.3.2010, sono interrotti e dichiarati improcedibili").

Successivamente, in applicazione delle sentenze del TAR del 14.1.2011, relative alle Delib.G.R. n. 10/3 del 12.3.2010 e n. 25/40 dell'1.7.2010, il Servizio SAVI, previa comunicazione al proponente, ha ripreso l'istruttoria, esaminando le integrazioni trasmesse e convocando una seconda conferenza istruttoria, al fine di esaminare la documentazione integrativa e le modifiche progettuali nel frattempo intervenute (riduzione del numero di aerogeneratori da 18 a 12 e modifica del tracciato del cavidotto di connessione in MT). Nel corso di tale conferenza, svoltasi il 31.3.2011, sono emerse notevoli criticità per l'intervento in esame, in particolare per quanto riguarda gli impatti sulla componente fauna, dal momento che l'area d'intervento è utilizzata come sito di alimentazione dell'unica colonia naturale di grifone in Italia, e sulla componente storico-paesaggistica. In particolare, gli impatti sul grifone, vista la rarità della specie, sono stati ritenuti di entità tale da non poter essere né mitigati, né compensati. Ulteriori criticità sono emerse anche con riferimento al rumore e al "flickering", anche in virtù della notevole vicinanza di alcuni aerogeneratori ad alcune abitazioni sparse e edifici a servizio dell'attività agropastorale. A fronte di tali impatti, peraltro, l'impianto risulta avere una produttività estremamente contenuta, a causa principalmente delle caratteristiche anemologiche del sito (sono appena soddisfatti i requisiti minimi di ventosità previsti dalle linee guida regionali in materia).



L'Assessore informa che il Servizio SAVI, tenuto conto anche di quanto emerso in sede di conferenza istruttoria, valutata la documentazione agli atti, le considerazioni fatte dagli enti invitati alla conferenza e il contenuto dei pareri pervenuti, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio negativo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, le cui motivazioni, oltre che essere state illustrate in sede di conferenza, sono state comunicate al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7.8.1990, n. 241, e s.m.i., con nota prot. A.D.A. n. 12351 del 30.5.2011. Le controdeduzioni formulate dalla Società proponente, trasmesse in allegato alla nota pervenuta il 9.6.2011 (prot. ADA n. 14199 del 24.6.2011), non hanno risolto le criticità evidenziate e, pertanto, viene confermata la proposta di giudizio negativo con le seguenti motivazioni:

1. con riferimento al quadro programmatico sono emersi elementi di incoerenza con le Linee guida regionali in materia (allegate alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009) per quanto riguarda la distanza da case sparse. Tale distanza, verificata sulla base della documentazione integrativa presentata a giugno 2010, relativa alla valutazione previsionale d'impatto acustico, risulta inferiore a quanto stabilito dalle Linee guida regionali per tutti i recettori individuati (in numero pari a nove). Le anzidette linee guida stabiliscono una distanza pari a 500 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all'art. 82 delle NTA del PPR e da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (ore 22.00–6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale; mentre tale distanza diventa di 300 metri nel caso di corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (ore 6.00–22.00). E' stato, altresì, rilevato che non risultano rispettate, in alcuni casi, neppure le distanze, meno restrittive (pari a 200 metri), imposte dalle Linee guida nazionali, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.9.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);
2. con riferimento al quadro progettuale:
  - a. sono emersi elementi di criticità per quanto concerne la produttività dell'impianto. Infatti, sebbene, sulla base dei dati anemologici forniti dal proponente a giugno 2010, basati su rilievi in situ effettuati per una durata superiore a un anno, come richiesto dalle Linee guida regionali, sia stata riscontrata l'ammissibilità formale, è stato riscontrato che la velocità del vento stimata a 70 metri è di poco superiore ai 5 m/s richiesti come valore minimo dalle linee guida (5,35 m/s). Tale valore di velocità del vento, unita al fatto che nell'area d'intervento non è presente, come evidenziato dalla stessa società proponente, un vento dominante, porta a stimare una produttività estremamente contenuta che, comunque, anche con le ipotesi più ottimistiche effettuate, non arriva a superare i 1912 MWh/MW. In particolare, con l'utilizzo dell'aerogeneratore dichiarato (Vesta V90), la produttività si



attesta su 1741 MWh/MW. Tale valore, per quanto desumibile dalla documentazione integrativa, è in realtà riferito al layout a 18 macchine con una altezza al mozzo non congruente con quella dichiarata (ndr. 105 metri in luogo di 80), cui lo studio anemologico e l'analisi di produttività sono relativi e non al layout di 12 macchine presentato da ultimo dalla società proponente. Inoltre, tale valore è quello della produttività di lungo periodo, ottenuto effettuando delle "correzioni" sui dati di output del modello calibrato sulla base dei dati anemometrici rilevati in situ, tramite utilizzo dei dati meteo della stazione di Alghero. Se pur condivisibile concettualmente, la metodologia utilizzata mostra dei limiti nella scelta della stazione di riferimento, considerato che questa risulta avere delle caratteristiche di esposizione (predominanza dei venti provenienti dal quadrante nord-occidentale) radicalmente differenti rispetto a quella ubicata nell'area d'intervento (nel sito di Benas Prias i venti da Maestrale hanno una frequenza di occorrenza pari al 3,4%). Sebbene il proponente non abbia rielaborato l'analisi di produttività per il layout a 12 macchine, e non abbia fornito, neanche nell'ambito delle controdeduzioni all'anticipazione di esito negativo, il dato sulla produttività, in base alla documentazione fornita, il valore della produttività risulta inferiore alle 2000 ore equivalenti annue, dato utilizzato come riferimento per valutare anche la "fattibilità economica" di un investimento di questo tipo;

- b. il ridimensionamento del numero degli aerogeneratori, da 18 a 12, per quanto consenta di limitare notevolmente il fenomeno dell'effetto scia, che nel layout a 18 macchine arrivava a incidere anche per valori dell'ordine del 17% su alcune macchine, posizionate a distanze nettamente inferiori a quelle stabilite dalla norme di "buona progettazione eolica", non risulta comunque sostanziale ai fini del contenimento degli impatti su alcune componenti, come sarà illustrato in merito al quadro di riferimento ambientale;
  - c. non si ritiene che la nuova soluzione per il cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale, presentata a marzo 2011, possa essere definita "di minore impatto" dal momento che, per quanto questa incida in maniera positiva sul contenimento dei volumi di scavo e riporto, e abbia dimensioni geometriche più contenute, comporta, a fronte dell'affiancamento alle infrastrutture stradali originariamente previsto, l'attraversamento di aree dove l'antropizzazione è meno marcata e, soprattutto, di un corso d'acqua vincolato paesaggisticamente (il Riu Tennero), e di un suo affluente, che presenta sulle sue sponde l'habitat della vegetazione riparia definita nello Studio d'Impatto Ambientale (SIA) come "unità di elevato interesse per la presenza di aree di rifugio per molti animali ed insetti";
3. per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale:
- a. la valutazione previsionale d'impatto acustico, elaborata secondo le specifiche della Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008 nella documentazione integrativa presentata a giugno



2010, non chiarisce le perplessità evidenziate in sede di richiesta integrazioni, dal momento che le carte delle isofoniche elaborate sono poco significative, in quanto rappresentano una stima del livello di pressione sonora  $L_p$  a una altezza di 4 metri dal suolo, di per sé poco significativa nei confronti dei recettori individuati (costituiti da abitazioni ed edifici a un unico piano fuori terra). Viste le minime distanze rilevate tra questi recettori e alcuni aerogeneratori (come evidenziato nella parte relativa al quadro di riferimento programmatico), persistono delle possibili criticità in merito al rispetto del criterio differenziale di cui al DPCM 1.3.1991 che, peraltro, non sono state superate neanche nell'ambito delle controdeduzioni in quanto non è stato fornito uno studio basato su dati oggettivi su cui poter calibrare specifiche misure di mitigazione o compensazione;

b. l'analisi del fattore ambientale "flickering", specificamente richiesta nelle linee guida regionali allegata alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009, è carente e evidenzia possibili criticità nei confronti di entrambi gli aspetti per cui questa analisi si rende necessaria, ovvero:

- i. la valutazione delle possibilità che si formi gelo in quelle strade dove l'evoluzione giornaliera dell'ombra riportata sulla strada possa comportare, a causa delle condizioni climatiche, permanenze impreviste di gelo sulla carreggiata. Per quanto concerne questo fenomeno sono stati utilizzati, come dati meteo di riferimento, quelli della città di Alghero, che ha caratteristiche meteo climatiche radicalmente differenti rispetto all'area d'intervento. Pertanto non risulta condivisibile l'affermazione secondo la quale "a parte eventi eccezionali", anche durante i mesi di gennaio e febbraio, i valori delle temperature non scenderebbero mai sotto i 7-8 °C, e che le temperature si attesterebbero, anche nei periodi più freddi, intorno ai 10 °C. Ciò è attestato dai dati del Dipartimento regionale idrometeorologico dell'ARPAS, relativi alla stazione di Modolo, che è sicuramente più rappresentativa dell'area d'intervento. Si evidenzia che le elaborazioni cartografiche effettuate alla data del solstizio d'inverno mostrano la proiezione dell'ombra sulla S.S. 129 bis nelle prime ore del mattino di alcuni aerogeneratori. Tale informazione, incrociata con i dati relativi alle temperature rilevate nella stazione di Modolo, (che arrivano a temperature minime di 2,1 °C a gennaio 2011), portano a non poter escludere l'eventualità di fenomeni di gelo dovuti al persistere dell'ombra degli aerogeneratori sulla carreggiata, escluso, invece dal proponente;
- ii. la valutazione dell'effetto del fenomeno dell'ombreggiamento intermittente (flickering shadow) su eventuali recettori sensibili (abitazioni o comunque luoghi adibiti permanentemente alla presenza di persone) presenti in prossimità del sito. Vengono



considerati accettabili valori di ombreggiamento non superiori a 30 h/anno su ogni singolo recettore. A questo proposito la relazione tecnica specialistica e le carte di sintesi allegate, sono in apparente contraddizione con quanto evidenziato nella documentazione di impatto acustico in quanto, da una parte si afferma che “non vi potranno essere fenomeni relativi allo shadow–flickering, cioè l’effetto di alternanza di luce e ombra proiettata dal rotore in movimento, in quanto non vi sono ricettori sensibili nell’area proiettata da ogni singolo aerogeneratore di impianto”, mentre dall’altra si individuano recettori ubicati in prossimità delle macchine, classificati come abitazioni. Infine, si rileva che le carte allegate non consentono di verificare il numero di ore di ombreggiamento su ogni singolo recettore nel corso dell’anno, e quindi di individuare eventuali misure di mitigazione, non contemplate, peraltro, nell’ambito della relazione specialistica presentata dal proponente, né nelle controdeduzioni;

- c. per quanto riguarda la componente paesaggio sono emerse criticità connesse soprattutto alla densità di emergenze archeologiche. Si rileva a questo proposito che:
- i. in data 31.3.2011 (prot. ADA n. 7986 dell’11.4.2011) è pervenuta la nota prot. n. 3489 del 30.3.2011 della Soprintendenza per i Beni archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, nella quale, oltre a evidenziare che “L’area prescelta per la localizzazione dell’impianto in oggetto ricade in una porzione di territorio che conserva cospicui resti d’interesse archeologico a carattere monumentale e materiale”, peraltro puntualmente elencati, la Soprintendenza rileva che “La verifica preventiva d’interesse archeologico è stata effettuata dagli archeologi incaricati unicamente sui mappali interessati dalla realizzazione delle 18 pale eoliche (...) nel quale non erano indicati i tracciati dei cavidotti, le interferenze, le aree di discarica”. L’Ufficio ministeriale ha evidenziato, inoltre, che il layout con 12 macchine è pervenuto soltanto in data 21.3.2011, e che “qualora l’impianto venisse dichiarato fattibile, dovrebbe in ogni caso essere effettuata la verifica preventiva d’interesse archeologico su tutti i tracciati di progetto dei cavidotti e la relativa cantierizzazione. Inoltre, nel rispetto dei beni archeologici sopra brevemente elencati, non risultano sufficienti le valutazioni e simulazioni presentate dalla società proponente, relative all’impatto visivo dei generatori rispetto ai monumenti archeologici, che dovrebbero essere realizzate con punti di ripresa da e verso i monumenti stessi. È, inoltre, appena il caso di richiamare la vicinanza e il probabile impatto visivo dei generatori posti sul versante rivolto verso il comune di Sagama, anch’esso denso di monumenti archeologici posti prevalentemente in posizione elevata all’interno ed in prossimità del centro abitato. (...) In base a tutto quanto fin qui esposto e in considerazione delle Linee guida sopra richiamate



- (Decreto Ministero Sviluppo Economico del 10.9.2010) (...) l'area individuata per la realizzazione dell'impianto appare sin da ora estremamente sensibile all'interferenza visiva dell'impianto in questione con gli elementi che formano il paesaggio storico di questa porzione di territorio”;
- ii. con nota prot. 8199 del 5.5.2011, la Soprintendenza BAPSAE per le Province di Cagliari e Oristano ha evidenziato “una grave carenza di elaborati per poter esprimere un parere sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento in relazione agli impatti che produrrebbe sul territorio” e che “la documentazione agli atti è carente sotto diversi profili, soprattutto in relazione al delicato paesaggio in cui si inserisce, caratterizzato da distese campestri dalle vedute aperte e caratterizzato da una connotazione rurale molto forte, tipica del paesaggio sardo; inoltre l'entità dell'impianto, per numero di aerogeneratori e densità di installazione, è eccessiva in relazione al contesto”;
  - iii. la Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota prot. n. 3268 del 16.5.2011, ha evidenziato che “acquisiti i pareri istruttori e le valutazioni delle Soprintendenze competenti, esperite ulteriori analisi, in considerazione dell'esigenza di tutela del patrimonio culturale, con specifico riferimento al contesto archeologico e paesaggistico, nonché delle carenze progettuali, ritiene, stante la documentazione agli atti, che l'intervento relativo all'impianto eolico di Suni Tinnura proposto dalla Società Ravano Green Power non sia assentibile”;
- d. per quanto concerne le componenti vegetazione, flora, fauna e ecosistemi sono state rilevate forti criticità connesse alla prossimità dell'area d'intervento ad aree di notevole importanza ecologica e faunistica - Siti d'Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Important Bird Areas (IBA) - e a possibili impatti su specie prioritarie di cui la stessa documentazione presentata dalla Società dà atto. Ci si riferisce in particolare alla ZPS ITB023037 (Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta), al SIC ITB020040 (Valle del Temo) e all'IBA 176 (Costa tra Bosa ed Alghero), che distano meno di 5 chilometri dall'area d'intervento. Ciò premesso, si sottolinea, per quanto riguarda l'avifauna e i chiropteri, che:
- i. già nello SIA vi era evidenza del fatto che l'area d'intervento fosse un areale di interesse per importanti specie (“Le sei specie di chiropteri presenti, appartenenti alle famiglie dei Rinolofidi e dei Vespertilionidi, frequentano l'area in esame solo marginalmente e presumibilmente come area di alimentazione”. Inoltre nella cosiddetta area vasta si evidenziava la presenza di “diverse specie di rapaci di rilevante interesse naturalistico: Nibbio reale (*Milvus milvus milvus*), Grifone (*Gyps*



fulvus fulvus), Falco di palude (*Circus aeruginosus*), Albanella minore (*Circus pygargus*, Astore (*Accipiter gentilis gentilis*), Sparviere (*Accipiter nisus*), Poiana (*Buteo buteo*), Gheppio (*Falco tinnunculus*). Inoltre, si evidenziava che “il territorio è risultato idoneo alla presenza di altre specie di rapaci diurni come il Falco di palude (*Circus aeruginosus*) e l’Albanella minore (*Circus pygargus*); queste specie potrebbero risentire della costruzione dell’impianto eolico modificando l’uso dello spazio e la densità all’interno dell’area, fino al completo abbandono”. Infine si evidenziava che “I fiumi che attraversano la zona (Riu Forrighesu, Riu Tennero e Riu Crabalza nonostante non abbiano una grossa portata, possono essere utilizzati dall’ubiquitaria Gallinella d’acqua (*Gallinula chloropus*), Folaga (*Fulica atra*), Gallina Prataiola (*Tetrax tetrax*)”;

- ii. la documentazione integrativa presentata a giugno 2010 ha confermato questa rilevanza e importanza, riconoscendo che l’impatto dovuto all’impianto sull’avifauna, più che su eventuali correnti migratorie, di cui non vi sarebbe evidenza nell’area d’intervento, “si potrebbe verificare nei confronti di quelle specie stanziali e migratorie (svernanti o nidificanti) che, per esempio, dormono in una località e si alimentano in un’altra ed in questo movimento devono attraversare un’area in cui è posizionata la centrale, oppure si alimentano nel perimetro di quest’ultima”, dando peraltro evidenza, nella conclusioni, sul fatto che “l’impianto eolico è progettato in un territorio con caratteristiche ambientali non molto adatte soprattutto alle specie più sensibili e vulnerabili (Aquile e Avvoltoi)”;
- iii. la Regione Sardegna ha investito, e sta continuando a investire, ingenti risorse per la tutela di alcune specie prioritarie su cui l’intervento in esame potrebbe causare impatti, in particolare sul Grifone (*Gypus Fulvus*), che nidifica (unica colonia naturale in Italia) nell’entroterra di Bosa e che utilizza l’area d’intervento come sito di alimentazione. Più precisamente:
  - la Regione Sardegna ha un Piano d’Azione per il Grifone (*Gyps fulvus*), approvato dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna come allegato n.12 al Piano di Gestione del SIC ITB020041 (Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 93 del 26.11.2008), che propone, tra le altre, una serie di misure amministrative e legislative per le politiche ambientali, agricole, energetiche e turistiche;
  - la Regione Sardegna ha un Piano di Gestione Sperimentale dell’Oasi Permanente di Protezione Faunistica e Cattura “Capo Marargiu” (che si estende per 900 ettari) redatto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA



- 2008) su incarico della Direzione generale dell'Ambiente della Regione Sardegna, con l'obiettivo di promuovere forme di gestione finalizzate alla conservazione degli Uccelli e dei Mammiferi, in primis il Grifone, specie per la quale l'Oasi Faunistica di Capo Marargiu è stata istituita. Questa azione ha permesso la preservazione dell'unica popolazione autoctona del Grifone in Italia, concentrata per oltre il 90% nel Bosano;
- nel 2007 la Regione Sardegna, con la Delib.G.R. n. 9/17 del 7.3.2007, ha predisposto una nuova delimitazione delle ZPS tra cui la nuova ZPS “Costa tra Bosa e Alghero” con un'estensione di oltre 8.000 ettari, che dista circa 4,5 chilometri dall'area d'intervento;
  - la Regione Sardegna ha contribuito in maniera significativa all'istituzione di una riserva alimentare a Bosa (area recintata di circa 1 ettaro) per ridurre per quanto possibile il rischio che i Grifoni si possano nutrire dei bocconi avvelenati, realizzata nel 2004 nell'ambito del progetto “Entulzu Bosa” con il contributo dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna e del Comune di Bosa. Questa “riserva” è il primo “centro di raccolta di materiali di sottoprodotti di origine animale” attualmente funzionante in Sardegna per l'alimentazione degli uccelli necrofagi, ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002 e successive modifiche;
- iv. in occasione del Convegno di Ornitologia Italiana (Saubaudia Ottobre 2009) è stato redatto il documento “Risoluzione sull'impatto degli impianti eolici industriali sull'avifauna” dove si chiede “che l'installazione di impianti eolici sia sempre esclusa in tutte le IBA, le zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, le aree protette nazionali e regionali nonché in una adeguata fascia di protezione, mai inferiore ai 5 chilometri (15 chilometri nel caso di siti di nidificazione, di sosta regolare e di rilascio di avvoltoi), attorno alle suddette aree ed alle ZPS e in tutte le altre aree soggette alla presenza regolare di specie di interesse conservazionistico suscettibile di impatto significativo.” Si rileva che tutti gli aerogeneratori in progetto ricadono nel buffer dei 5 chilometri dell'IBA 176 (Costa tra Bosa ed Alghero), della ZPS ITB023037 (Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta), del SIC ITB020040 (Valle del Temo), mentre sei ricadono anche nel buffer del SIC ITB020041 (Entroterra e Zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone);
- v. dalla scheda dell'IBA 176 si evince che il sito (che dista 1,3 chilometri dall'area d'intervento) è importante per i rapaci predatori inclusa la più importante colonia italiana di grifoni. Il sito è tra i cinque più importanti a livello europeo per la tutela di questa specie (criterio C6), nonché per la tutela di Falco Pellegrino e Grillaio;



- vi. l'area d'intervento risulta anche habitat idoneo, come evidenziato dalla società proponente nello SIA, per un'altra specie prioritaria, la Gallina Prataiola (*Tetrax tetrax*), per cui la Regione Sardegna ha in corso un programma di monitoraggio e tutela specifico. Tale progetto, che sta interessando diversi SIC e ZPS, tra cui quelli prossimi all'area d'intervento (ITB023037 - Costa e entroterra di Bosa, Suni, Montresta e ITB020041 - Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone), si propone l'obiettivo di individuare la presenza della specie nell'intero ambito regionale al fine di assicurarne una maggiore tutela. Dall'esame degli esiti del monitoraggio del progetto Life sulla Gallina Prataiola effettuati nel 2009 e 2010, si rileva un'areale di osservazioni a nord dell'area d'intervento. In questo caso, gli impatti, relativi sia al rumore dovuto alla fase di cantiere, sia a quello in fase di esercizio dell'impianto, potrebbero portare la specie (peraltro menzionata dallo stesso proponente, come possibile presenza, nell'alveo del Riu Tennero, interessato dai lavori), ad abbandonare l'area d'intervento;
- vii. le recenti Linee guida nazionali di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.9.2010 individuano, tra le aree e i siti che possono essere indicati come non idonei, "le aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette", come di fatto si configura quella in esame;
- viii. l'art. 4, comma 4 della Direttiva 79/409/CEE e s.m.i. stabilisce che "Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione";
- ix. in merito all'impatto sull'avifauna, e sulla specie del grifone in particolare, la società, riferendosi esplicitamente alle prescrizioni della Delib.G.R. n. 52/23 del 27.11.2009 (che però non si riferiscono a specie protette ad alto rischio di estinzione come il grifone), riportate ex abrupto senza alcuna contestualizzazione al caso specifico, propone di effettuare dei monitoraggi così articolati:
- Fase 1: i dati di monitoraggi ex-ante della durata di un anno dovranno accertare:
- quali specie sono presenti nell'area prima della fase di costruzione;
  - quali specie si alimentano nel sito del progetto (siti di alimentazione in area vasta 5-10 chilometri di raggio rispetto al sito);



- siti di nidificazione in area vasta 5-10 chilometri di raggio rispetto al sito;
- l'uso degli habitat da parte delle specie;
- quali specie lo attraversano durante la migrazione.

Il Servizio tutela della Natura, con nota prot. n. 16247 del 19.7.2011, ha comunicato le proprie osservazioni di seguito riportate.

Con riferimento alla Fase 1 "Questo Servizio ritiene utile precisare che il Grifone non è una specie migratrice. Per il volo sfrutta le correnti calde ascensionali che gli consentono di utilizzare delle linee di volo preferenziali che cambiano però notevolmente in funzione delle condizioni meteo. I grifoni variano le rotte di volo con una certa frequenza, specialmente d'estate possono fare escursioni giornaliere di parecchie decine di chilometri. Alcuni recenti studi hanno dimostrato che l'altitudine media di volo dei grifoni è inferiore ai 200 metri, (pressappoco la stessa altezza degli aerogeneratori). L'areale di nidificazione e di alimentazione di Bosa (l'unico sito naturale in Italia) è conosciuto da tutta la comunità scientifica internazionale. Eventuali ulteriori studi potrebbero solamente confermare e consolidare tali conoscenze".

Fase 2: i dati di monitoraggio relativi alla fase costruttiva dovranno accertare quali specie non ricompaiono durante i lavori e dovranno riportare:

- il monitoraggio dei siti di alimentazione;
- il monitoraggio dei siti di nidificazione;
- l'analisi dell'uso degli habitat.

In relazione alla Fase 2, il Servizio tutela della Natura ha evidenziato che "la popolazione di avvoltoi grifoni in Sardegna sta subendo negli ultimi anni una grave contrazione numerica. Le cause di questa diminuzione sono moltissime ma sono quasi tutte correlabili alle attività antropiche. La stessa Regione Sardegna ha investito importanti risorse per aiutare la popolazione di grifoni del Bosano finanziando progetti specifici. Qualora i monitoraggi dimostrassero atteggiamenti di allontanamento o peggio di abbandono da parte dei grifoni dell'areale nel quale ormai vivono da decenni creerebbe i presupposti per una ulteriore e grave contrazione numerica vanificando gli sforzi perpetrati da decenni da parte della comunità scientifica con fondi pubblici".

Fase 3: i dati di monitoraggio relativi alla fase di esercizio avranno la funzione di verificare eventuali impatti sia sulle specie stanziali (attrattività delle pale per alcune specie, variazioni etologiche e tasso di mortalità) che su quelle migratrici (etologia e tasso di mortalità) per l'adozione di opportune azioni di salvaguardia.



In merito alla Fase 3, Il Servizio tutela della Natura ha rilevato che “il monitoraggio post-opera non può essere considerato una forma di mitigazione di eventuali decessi ma solo una registrazione veritiera e scientifica del numero di impatti con gli aerogeneratori, lo scrivente precisa che l'eventuale perdita anche di pochi capi all'anno potrebbe essere deleteria per la conservazione della popolazione già nel giro di mezzo decennio. Non appaiono infine chiare le azioni di salvaguardia che si intende proporre per mitigare il fenomeno fatta eccezione per la proposta di ridurre il numero di aerogeneratori. Per tali motivi si ritiene che le controdeduzioni non siano state esaustive e non abbiano dissipato i dubbi e le perplessità già manifestate in occasione della conferenza istruttoria del 31.3.2011”.

Le argomentazioni sopra riportate danno evidenza della non applicabilità al caso in questione (per la presenza documentata di una specie rarissima, ad alto rischio di estinzione) della metodologia individuata dalla società proponente, che deriva dall'applicazione ex abrupto delle prescrizioni individuate per un altro impianto eolico, in un altro sito d'intervento, dove non erano presenti specie ad alto rischio di estinzione. Inoltre, il monitoraggio post-operam si configura non come una misura di mitigazione, come erroneamente definito dalla società proponente, ma come un metodo di validazione dell'impatto. Anche la proposta di ridurre il numero di macchine, peraltro soltanto dichiarata, non può essere accettata proprio in virtù delle caratteristiche peculiari della specie minacciata, che rende insostenibile, dal punto di vista ambientale, il rischio che anche un solo esemplare di grifone vada perduto.

- 4 tutto ciò premesso si evidenzia che gli impatti dovuti alla realizzazione dell'intervento sull'avifauna risultano di rilevanza tale da non potere essere né mitigati, né compensati;
- 5 risultano altresì criticità connesse ai fattori ambientali quali rumore e “flickering”, a fronte dei quali non sono state previste misure di mitigazione o compensazione, che, sulla base dei dati e informazioni forniti, notevolmente approssimativi e indeterminati, non risultano individuabili;
- 6 a fronte degli impatti sopra descritti, l'intervento ha dei benefici estremamente contenuti, in termini di bilancio delle emissioni in atmosfera e riduzione delle emissioni climalteranti a scala globale, vista la sua produttività, estremamente bassa. Inoltre, l'analisi dei costi e dei benefici ambientali, economici e sociali della proposta progettuale non è stata supportata da una adeguata analisi costi-benefici, basata su un rigoroso sistema di supporto alle decisioni, che a fronte di evidenti impatti ambientali non mitigabili né compensabili, espliciti in maniera certa e quantificabile le ricadute economico-sociali. L'impegno della società proponente, da questo punto di vista, è generico ed aleatorio e, quindi, non può essere chiaramente



individuato, né misurato economicamente e finanziariamente, non risultando quindi alcun beneficio economico reale o stimabile con criteri scientifici. L'assenza della analisi di redditività non consente, altresì, di valutare la reale capacità dell'intervento di creare valore economico. Al contrario, i benefici che la stessa società proponente enuncia risultano fortemente decontestualizzati e, quindi, non costituiscono benefici valutabili con la metodologia richiesta dalla normativa.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### **DELIBERA**

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto eolico Suni-Tinnura – 36 MWp, proposto dalla Società Ravano Green Power.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 43/22 DEL 28.10.2014**

**Oggetto:** **Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto "Impianto eolico della potenza di 54 MW, costituito da 18 aerogeneratori, in loc. Monte Pèlao, nei Comuni di Bessude, Bonnanaro, Borutta e Thiesi, e relative opere elettriche connesse nei Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos". Proponente: Edison Energie Speciali S.p.A..**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Edison Energie Speciali S.p.A., ad agosto 2012, ha depositato l'istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) per il progetto di un impianto eolico della potenza di 54 MW, costituito da 18 aerogeneratori, nei Comuni di Bessude, Bonnanaro, Borutta e Thiesi, in loc. Monte Pèlao, e relative opere elettriche connesse nei Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos (località Sos Laccheddos, Campo Lazzari e Matta Chivasu), in Provincia di Sassari, progetto ascrivibile alla categoria di cui al punto 3, lettera a, dell'Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012 "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica", e alla categoria di cui al punto 7, lettera u), dell'Allegato B1 "lettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km".

Il progetto prevede la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 18 generatori (Bessude: 6 turbine; Bonnanaro: 2 turbine; Borutta: 5 turbine; Thiesi: 5 turbine), ciascuno di potenza nominale di 3 MW, con altezza massima al mozzo di 100 metri e diametro del rotore massimo di 115 metri (un'altezza massima complessiva di 150 metri).

È prevista, inoltre, la realizzazione di viabilità interna e di accesso al sito, opere civili ed opere per la connessione dell'impianto eolico alla rete elettrica, come indicato dal gestore della Rete di Trasmissione Nazionale nella soluzione di connessione (STMG).

Le opere civili comprendono: scavi e sbancamenti, opere di adeguamento della viabilità e realizzazione di nuovi tratti stradali, realizzazione delle fondazioni e delle piazzole degli aerogeneratori, la realizzazione dei nuovi 23 sostegni per le linee aeree. Ciascuna piazzola ha, in fase di cantiere, una superficie pari a circa 2.700 m<sup>2</sup> che viene ridotta a circa 1.200 m<sup>2</sup> nella configurazione definitiva. Gli interventi sulla viabilità comprendono l'adeguamento di viabilità secondaria e strade campestri per un totale di circa 6.180 metri, con interventi di rettifica e adeguamento delle pendenze, e la realizzazione di nuovi tratti di strada per una lunghezza totale di circa 5.650 metri.



Le opere elettriche comprendono:

- i cavidotti MT interrati interni all'impianto, in uscita dai singoli aerogeneratori, della lunghezza complessiva di circa 12 km;
- una cabina di smistamento nell'area dell'impianto eolico, di dimensioni 12.5 metri x 3.90 metri, alla quale afferiscono i cavidotti provenienti dagli aerogeneratori (MT 30 kV);
- un cavidotto interrato in MT che, attraversando i territori di Bessude e Siligo, collegherà l'impianto eolico alla sottostazione di trasformazione in progetto (S.E. di smistamento, "CP Siligo"), con un percorso di circa 10 km lungo il tracciato di strada esistente che interessa anche i due centri urbani;
- la stazione di trasformazione utente EDENS 150/30 kV, da realizzare in adiacenza alla nuova stazione di smistamento in progetto, in località Iscala Piaghessa (Siligo);
- la nuova S.E. di smistamento in doppia sbarra a 150 kV ("CP Siligo") ubicata nelle immediate vicinanze dell'attuale CP di Enel, a Siligo. L'area ricade in una zona prevalentemente agricola e interessa una superficie di circa 2 ettari;
- i collegamenti a 150 kV della nuova CP Siligo all'adiacente CP di Enel, nonché i raccordi aerei agli elettrodotti a 150 kV " Siligo - Codrongianos" e "Cheremule - Siligo";
- la nuova linea aerea di AT 150 kV (nuovo elettrodotto denominato "Linea 150 kV Codrongianos - Siligo"), di collegamento tra la nuova Stazione elettrica di Siligo e l'esistente stazione elettrica 150/220/380 kV Terna di Codrongianos. Il tracciato del nuovo elettrodotto attraversa i territori dei Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos, affiancando in buona parte del suo sviluppo una linea aerea di AT esistente, con una lunghezza complessiva di circa 7,200 Km, di cui 6,600 km in linea aerea e 0,6 Km in cavo interrato all'interno della stazione elettrica di Codrongianos.

In merito all'iter, l'Assessore ricorda che, per il progetto preliminare dell'intervento, la Società aveva richiesto l'attivazione della fase di Scoping, che, a seguito della riunione del 30 gennaio 2012, si è conclusa a marzo 2012 evidenziando alcune criticità per la sensibilità naturalistica e paesaggistica e i potenziali impatti delle opere.

L'Assessore, quindi, riferisce che il procedimento di VIA è stato avviato in data 2 ottobre 2012, a seguito della pubblicazione di un avviso integrativo e della regolarizzazione dell'istanza da parte del Proponente. Successivamente, in data 28 novembre 2012 a Thiesi, si è svolta la presentazione al pubblico, nel corso della quale il proponente ha descritto l'intervento e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA). Nel corso dell'incontro sono state presentate numerose osservazioni sul progetto



ed elementi conoscitivi sul contesto ambientale di cui si è tenuto conto nell'istruttoria. In particolare, i numerosi interventi, hanno evidenziato una posizione totalmente negativa dei cittadini, circa la scelta localizzativa, ritenendo non accettabile la collocazione di un impianto di tipo industriale sul rilievo del Pèlao, con motivazioni legate agli aspetti paesaggistici, naturalistici, storico-culturali e archeologici. Sono inoltre pervenute osservazioni in forma scritta: una petizione firmata dai cittadini di Bessude, i documenti della Federazione Speleologica Sarda, del Centro Pipistrelli Sardegna, del Gruppo di Intervento Giuridico, della Federazione Italiana Escursionismo, di Italia Nostra, del Comune di Banari. Tali documenti e osservazioni hanno evidenziato aspetti ecologici, archeologici, vincolistici, e di fruizione del territorio, di cui si è tenuto conto nell'istruttoria.

Successivamente alla presentazione, in accordo con i Comuni e con il Proponente, in data 22 marzo 2013, si è svolto un sopralluogo nel sito di intervento e nelle aree limitrofe, a cui hanno partecipato i funzionari del Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), alcuni tecnici dei Comuni interessati e rappresentanti delle amministrazioni comunali, nonché i progettisti e rappresentanti della Società.

In data 10 aprile 2013, presso la sede dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, si è tenuta la Conferenza Istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della Società proponente e i progettisti, i funzionari del Servizio SAVI, i rappresentanti delle Amministrazioni comunali e gli Uffici Tecnici di Thiesi, Borutta, Siligo, Bonnanaro, Bessude, del Dipartimento ARPAS di Sassari, del Servizio Tutela Paesaggistica di Sassari, del Ministero per i Beni Culturali - Direzione regionale per la Sardegna.

Nel corso della conferenza sono state evidenziate forti criticità in merito al progetto, in particolare, in relazione alla sensibilità del contesto ambientale di intervento, agli impatti connessi all'inserimento di un impianto di tipo industriale, comprendente opere di grande impegno territoriale:

- da parte del Servizio SAVI: sono state confermate le criticità evidenziate già nella fase di Scoping; sono state richiamate le osservazioni esposte dai cittadini durante la presentazione al pubblico, risultate totalmente contrarie all'installazione di un impianto di grossa taglia sul Monte Pèlao, e le osservazioni in forma scritta pervenute al Servizio; sono stati rilevati forti impatti visivi e paesaggistici, ampiamente sottostimati nello SIA, per la collocazione dell'impianto su un sito visibile a notevole distanza, proposto per le sue peculiarità come Monumento Naturale dalla L.R. n. 31/1989 (anche se non formalmente istituito) e che la popolazione percepisce come elemento distintivo e caratterizzante del proprio territorio; si sono riconfermate le criticità legate agli impatti delle opere di connessione, nonché alla viabilità, che incrementano in modo significativo gli impatti negativi sul suolo, sulla morfologia, sul paesaggio rurale e sulla



vegetazione. Per quanto riguarda la fauna i dati disponibili hanno portato a valutare impatti negativi tali da rappresentare un elemento molto critico nella valutazione del progetto, in particolare, sia in relazione alla vicinanza alla Grotta "Sa Rocca Ulari" (Comune di Borutta), cavità che ospita colonie molto numerose di chiroterteri e per questo proposta come nuovo Sito di Importanza Comunitaria, e sia in relazione alla presenza di rapaci. Le esternalità negative non sono state adeguatamente considerate dal proponente nell'analisi costi-benefici, che non permette di evidenziare ricadute socio-economiche positive sulle comunità coinvolte;

- l'ARPAS ha fornito degli approfondimenti circa gli impatti sul sito, proposto come monumento naturale, evidenziando la sovrapposizione delle opere alle testimonianze della attività vulcanica, ha sottolineato l'interesse naturalistico dell'area e i possibili impatti su habitat tutelati e sulla fauna, ha rilevato criticità circa la valutazione dell'impatto acustico, gli impatti connessi con la realizzazione di viabilità, l'assenza di un piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo e di un piano di monitoraggio, l'insufficiente valutazione circa i campi elettromagnetici, la necessità di approfondimenti per le fondazioni sulla copertura basaltica e le possibili interferenze con le acque sotterranee;
- il Comune di Bessude ha rappresentato di aver inizialmente considerato la proposta tenendo conto della positività dell'energia rinnovabile e dei benefici ad essa collegati, ma per lo specifico progetto ha ritenuto di non poter sottovalutare i forti impatti negativi. Ha precisato che per l'intervento, ricadente in circa 100 ettari di terreni di proprietà comunale, si è tenuto conto della volontà manifestata dai cittadini sia con una petizione popolare che nel corso di un'assemblea pubblica; ha depositato agli atti la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dell'11.2.2013 con la quale viene dichiarata l'indisponibilità a cedere i terreni comunali per la realizzazione dell'impianto proposto;
- il Comune di Borutta ha ribadito le problematiche naturalistiche, ricordando che il Comune ha chiesto il riconoscimento del SIC per la Grotta Sa Rocca Ulari; ha precisato che l'intervento, non solo non produrrebbe ricadute positive a livello locale, ma causerebbe impatti anche dal punto di vista della fruizione turistica, con possibili danni per il territorio, rispetto ai quali non sembrano possibili meccanismi compensativi. Considera l'intervento come un'opera calata dall'alto, che sarebbe un disconoscimento degli interventi attuati per il miglioramento del territorio, sotto il profilo turistico e architettonico. Ha richiamato il problema delle interferenze con la componente archeologica, esprimendo, in conclusione, un parere negativo;
- il Comune di Bonnanaro ha espresso parere negativo, sottolineando la contrarietà della comunità; ha evidenziato che l'impatto negativo ricadrebbe su tutto il territorio del Logudoro, per la grande visibilità del sito, con un danno ambientale non compensabile, confermato dalle



- ulteriori criticità emerse nel corso della conferenza. Ha richiamato il problema del rischio idrogeologico citando casi di frane verificatesi, e le problematiche correlate con la realizzazione del progetto; ha depositato la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27.11.2012;
- il Comune di Siligo, ha rilevato che quanto emerso in conferenza, oltre agli esiti delle fasi di Scoping e di presentazione al pubblico, conferma che la scelta localizzativa effettuata dalla Società non è condivisa dalla comunità; ha sottolineato che il Monte Pèlao è l'elemento morfologico (la "sella") che identifica il Mejlogu, un territorio di pregio ambientale e con un ricco patrimonio naturale e archeologico, evidenziando che non si tratta di un'area degradata. Tenuto conto che sul territorio di Siligo ricadrebbero le opere elettriche in progetto, ha considerato che già un altro sito importante per il Comune, il Monte Ruiu, è stato in passato parzialmente compromesso da altre opere elettriche impattanti sul paesaggio. Riguardo alle pale eoliche, ha sottolineato il forte impatto dovuto alla visibilità dal Monte Santo, su cui si trova la chiesetta di Sant'Elia. Ha considerato che per gli impatti rilevati non siano possibili misure compensative, ribadendo la posizione contraria all'intervento e richiamando l'atto di indirizzo deliberato dalla Amministrazione, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 26.11.2012;
  - il Comune di Thiesi, oltre a condividere le considerazioni già espresse dalle altre Amministrazioni, ha fatto riferimento alla nota del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) che mette in evidenza il problema relativo agli incendi. Ha ribadito, inoltre, la superficialità nella scelta del sito e la inidoneità dello Studio di Impatto, che sottovaluta gli impatti sulla flora e la fauna e non prende in considerazione il patrimonio culturale e ambientale e la relativa importanza, non solo per la popolazione locale. Pur riconoscendo l'interesse per la produzione di energia "pulita" da fonti rinnovabili, ha sottolineato che occorre tenere conto della specifica localizzazione contestualizzando il progetto e le valutazioni. Ha espresso una netta contrarietà alla realizzazione dell'impianto, evidenziando come la deliberazione trasmessa dal Comune, di variante allo strumento urbanistico, abbia un significato di salvaguardia dei beni ambientali, oltre a quello strettamente urbanistico;
  - il Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Sassari ha riscontrato forti criticità sul progetto che comporta l'alterazione visiva del Monte Pèlao, area individuata come monumento naturale appartenente al sistema dei cinque crateri vulcanici del Mejlogu da salvaguardare nell'insieme. Ha evidenziato, oltre all'interferenza puntuale con alcuni vincoli, quali il bosco e i corsi d'acqua, che ancora più rilevante è l'interferenza visiva sulle vedute da alcuni beni paesaggistici individuati, da cui si deve poter godere di un panorama libero. Non è stata sufficientemente analizzata l'incidenza visuale da molteplici punti, quali la Chiesa di San Pietro



di Sorres, il nuraghe S. Antine, il Belvedere. Il progetto va a intaccare direttamente il Monte Pèlao, di valenza simbolica per il territorio del Nord Sardegna, ed ha impatti visivi su un'area molto vasta, per es. da foresta Burgos. Ha rilevato che per l'inserimento in un contesto paesaggistico come quello in esame, gli impatti dovuti all'inserimento delle opere sono solo in parte reversibili, in quanto elementi di tale storicità, quali i muretti a secco, neviere, ovili, o la strada storica che sale da Bessude, difficilmente si possono riportare allo stato originario. La presenza delle torri eoliche influisce negativamente sulla qualità architettonica di una parte della Sardegna, cancellandone la sua storicità;

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBAC), richiamata la legge bn. 31/1989, che ha individuato il sito tra i monumenti naturali, e il codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs n. 42/2004, art. 142, lettera I, che sottopone a tutela i vulcani come componente del paesaggio, ha evidenziato che sebbene non vi sia stata una formale istituzione, la stessa individuazione, con le relative motivazioni di inserimento, rappresentano il riconoscimento del valore e la volontà del legislatore di tutelare quel bene. Ha sottolineato che l'inserimento del progetto nel contesto risulta molto problematico e che quanto riferito dai rappresentanti delle Amministrazioni comunali riguardo alla contrarietà delle popolazioni, esprime il concetto di paesaggio della Convenzione europea sul paesaggio, di un insieme da valutare per come esso viene percepito dai cittadini e non sulla base di vincoli. Relativamente alla componente archeologica, ha evidenziato che lo studio è parziale, con ricognizioni incomplete, e ha sottolineato che l'altopiano è stato abitato in diversi periodi storici. L'analisi del progetto ha fatto emergere criticità, sia per quanto riguarda gli elettrodotti, che per le pale eoliche e la viabilità sul Monte Pèlao. Ha evidenziato un impatto di ordine percettivo del Monte Pèlao e segnalato che lo studio non contiene una ricognizione dei beni culturali secondo quanto richiesto dalle linee guida ministeriali, che avrebbe permesso di rilevare il vincolo del D.M. 1970 nel Comune di Siligo, o alcuni nuraghi. Ha valutato l'intervento incompatibile sotto il profilo paesaggistico.

L'Assessore prosegue riferendo che, tenuto conto di quanto emerso nel corso della conferenza, data lettura della nota del CFVA, prot. n. 25733 del 10.4.2013, il Servizio SAVI ha concluso la stessa seduta rappresentando alla Società proponente l'impossibilità di concludere l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto. Successivamente alla conferenza istruttoria, visto anche il parere trasmesso dalla Direzione regionale per la Sardegna del MiBAC (nota prot. n. 3096 dell'8 maggio 2013), il Servizio SAVI, in data 30 luglio 2013, con nota prot. n. 17298, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., le motivazioni dell'esito negativo relativo alla compatibilità ambientale, di seguito riportate:



1. Fase preliminare di Scoping: nel 2011 (prot. DGA n. 28421 del 6.12.2011) la Società ha presentato istanza per l'avvio della fase preliminare alla VIA ai sensi dell'art. 21 (definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 2 (Scoping) dell'Allegato A alla Delib.G.R. n. 24/23 del 2008. A seguito della riunione del 30 gennaio 2012, con nota prot. 6220 del 15.3.2012, questo Servizio ha concluso la procedura di Scoping comunicando alla Società, oltre agli argomenti da sviluppare nello SIA, anche le forti criticità emerse per lo sviluppo dell'ipotesi progettuale esaminata, con riferimento alla localizzazione prevista, così come esposto nel corso della riunione stessa e tenuto conto dei pareri degli Enti convenuti. In particolare, la fase di Scoping si è conclusa evidenziando aspetti critici e conseguenti potenziali impatti negativi rilevanti, in relazione ai seguenti aspetti:
  - "l'ubicazione dell'impianto eolico sopra l'altopiano del Monte Pèlao, sito individuato dalla L.R. n. 31/1989, per le peculiarità geologiche, geomorfologiche e naturalistiche, come monumento naturale appartenente all'insieme dei cinque "crateri vulcanici del Mejlogu" da salvaguardare nella loro totalità. Inoltre, l'area risulta individuata dal PPR come area di interesse naturalistico istituzionalmente tutelata, disciplinata dagli artt. 33 e 36 delle NTA del PPR;
  - la grande sensibilità paesaggistica del contesto in esame, per la quale si possono già delineare potenziali impatti negativi non mitigabili, riconducibili all'alterazione visiva, percettiva e simbolica di un sito di grande valore ambientale e paesaggistico, all'alterazione fisica degli elementi naturali ed antropici, alla panoramicità dei luoghi considerati. Si evidenzia che sia le opere civili che le opere elettriche interessano aree che si connotano per una rilevante importanza archeologica, storica, geologica, naturalistica e paesaggistica;
  - l'ubicazione di alcune delle opere (aerogeneratori, tratti di cavidotti, tratti di strade) in aree non ammissibili ai sensi della Delib.G.R. n. 3/17 del 2009, e delle Linee Guida allegate e s.m.i., in quanto ricadenti all'interno di aree naturali e sub-naturali e di aree seminaturali, rispettivamente ai sensi degli artt. 22 e 25 del PPR;
  - la necessità, ai fini della connessione alla rete elettrica, di dover realizzare nuove opere di grande complessità, impegno territoriale e impatto, considerato che, oltre al cavidotto interrato in MT e alla stazione di trasformazione MT/AT, sarebbe necessario realizzare una nuova stazione elettrica della RTN in territorio di Siligo e un nuovo elettrodotto AT, della lunghezza variabile da circa 10 a 17 Km nelle diverse alternative esaminate, interessando il territorio di tre Comuni".



In data 1° agosto 2012 la Società proponente ha presentato l'istanza di VIA e il relativo procedimento è stato avviato in data 2 ottobre 2012.

2. Fasi di presentazione al pubblico e partecipazione, di cui all'art. 8 dell'Allegato A alla Delib.G.R. n. 24/23 del 2008 (oggi sostituita dalla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012): nel corso della presentazione al pubblico del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), tenutasi il 28 novembre 2012 a Thiesi, sono state acquisite agli atti numerose osservazioni, elementi di valutazione e pareri contrari al progetto, molti dei quali, come argomentato e precisato in sede di conferenza istruttoria, sono risultati motivati e pertinenti allo specifico progetto e, pertanto, sono stati considerati nella valutazione complessiva del progetto. Le posizioni contrarie e le osservazioni negative espresse nel corso della presentazione al pubblico sono state motivate principalmente con considerazioni relative agli impatti sulle componenti naturalistiche, archeologiche e paesaggistiche. Inoltre, i numerosi interventi hanno reso evidente la condivisa percezione del Monte Pèlao come elemento identificativo e distintivo del territorio, anche unitamente al vicino rilievo del Monte Santo di Siligo. Nel complesso è emersa una posizione totalmente negativa (nessun intervento a favore), all'installazione di un impianto eolico di grossa taglia (di tipo industriale), sul Monte Pèlao, non per una generica contrarietà agli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), ma a causa della specifica scelta localizzativa dell'intervento proposto. In sintesi, nel corso della riunione, molto partecipata, i cittadini intervenuti hanno segnalato i seguenti elementi di valutazione, considerati nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta dall'Ufficio:

- 2.a. carenze dello SIA nell'analizzare gli aspetti naturalistici e geologici del Monte Pèlao e sottovalutazione dei relativi impatti; insufficiente analisi del contesto territoriale (monitoraggi) e dei dati scientifici disponibili (bibliografia) sugli aspetti biotici, ai fini della corretta valutazione degli impatti; importanza dell'area per la conservazione di specie di chiroteri (Sa Rocca Ulari) e rapaci (aquila reale sul versante di Banari e nibbio reale sul versante di Bessude);
- 2.b. importanza archeologica e storico-culturale dell'area di progetto e dell'area vasta (definita "la culla della civiltà nuragica"); presenza di elementi archeologici e storici tuttora in corso di studio che porterebbero a configurare, su tutto l'altopiano del Pèlao, un quadro diverso da quello noto e molto più ricco, con presenza di villaggi, nuraghi, circoli ed altri elementi; presenza di "niere" nell'area di progetto; segnalazione della presenza di strade storiche che risalgono i versanti del Monte Pèlao, partendo dai paesi verso l'altopiano, sentieri selciati e vie delimitate da muri a secco, ai quali si



sovrapporrebbe la viabilità di accesso al parco, con pesanti adeguamenti di quella esistente;

- 2.c. insufficiente valutazione dell'impatto paesaggistico, che sarebbe molto maggiore rispetto a quanto rappresentato nelle fotosimulazioni; grande visibilità del sito ("si vede da mezza Sardegna") e impatto paesaggistico rispetto a siti posti in altri Comuni, quali il Monte Santo di Siligo, Sorres, ecc; necessità di valutare gli impatti sul bene paesaggistico rappresentato dal Monte Pèlao tenendo conto non solo dell'elemento puntiforme (caldera, punto di eruzione vulcanica), ma dell'insieme del rilievo, nonché delle aree da cui si fruisce di tale bene paesaggistico;
- 2.d. riconoscimento del Monte Pèlao come elemento identificativo del territorio del Meilogu ("la sella") unitamente al rilievo del Monte Santo di Siligo; sentimento di legame col territorio e la volontà di conservare quel paesaggio ("tanto che si è disposti a non ricavarci nulla"), anche da parte dei cittadini dei Comuni non direttamente interessati dalla installazione delle pale eoliche, come nel caso di Siligo, che "vedono" il Monte Pèlao e lo percepiscono come elemento distintivo del proprio territorio e caratterizzante il paesaggio di cui fruiscono ("la nostra cartolina");
- 2.e. probabili conseguenze negative sul piano dell'attrattività turistica e culturale del territorio del Meilogu, per la presenza di sentieri turistici ed escursionistici già fruibili e per le prospettive future di valorizzazione delle risorse ambientali; scarse ricadute economiche a livello locale, a fronte degli impatti sul territorio;
- 2.f. scelta delle alternative per la sottostazione e le altre opere elettriche di connessione e progettazione non studiate sul territorio (ma "a tavolino"), che non ha tenuto conto di elementi ambientali importanti;
- 2.g. consumo di suolo agrario;
- 2.h. opposizione dei cittadini di Bessude in merito alla scelta del sito, con motivazioni inerenti archeologia, storia, paesaggio, ambiente naturale, che li hanno portati ad una raccolta di firme (petizione) e alla richiesta, rivolta agli amministratori locali, di esprimere nell'ambito della procedura di VIA, il parere negativo secondo la volontà della cittadinanza;
- 2.i. in ultimo, sono intervenuti anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali esprimendo pareri contrari rispetto alla proposta di un impianto di tipo industriale nel sito di progetto.



3. Osservazioni in forma scritta: a seguito dell'avvio del procedimento, sono pervenute al Servizio SAVI osservazioni in forma scritta (osservazioni, elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili impatti dell'intervento), di cui si tiene conto in conformità a quanto previsto dall'Allegato A, art. 6, comma 9, della Delib.G.R. n. 34/33 del 2012. Si evidenzia che a novembre 2012 la Società proponente ha ricevuto copia delle osservazioni in forma scritta, ma non ha presentato controdeduzioni in merito. In particolare, sono stati acquisiti agli atti i seguenti documenti:
- 3.a. Petizione (già esposta nel corso della presentazione), firmata dai cittadini di Bessude, che hanno manifestato "netta contrarietà alla realizzazione di un impianto eolico a Pèlao" con richiesta all'amministrazione comunale di rappresentare la volontà della cittadinanza e prendere "netta posizione contraria alla installazione di una centrale eolica sulla sommità del Monte Pèlao";
- 3.b. Federazione Speleologica Sarda: ha evidenziato che l'installazione di un parco eolico sul tavolato vulcanico del Monte Pèlao "costituirebbe un gravissimo impatto ecologico sulle importanti colonie di chiroterri presenti nelle grotte del Mejlogu centrale. In particolare si pone l'attenzione sulla grotta Sa Rocca Ulàri, ubicata nel territorio di Borutta, proprio alle falde sud-orientali dell'altopiano di Monte Pèlao." Inoltre, osserva che il sito è individuato dalle L.R. n. 31/1989 come Monumento Naturale, appartenente all'insieme dei "crateri vulcanici del Mejlogu" e "pertanto non delimitabile - come Edison vorrebbe intendere - nel solo cono effusivo di Monti Mannu";
- 3.c. Centro Pipistrelli Sardegna: segnala che "tale impianto potrebbe costituire una grave minaccia per i chiroterri dell'area", sia in relazione alla vicinanza dell'impianto alla grotta Sa Rocca Ulàri, nella quale trova rifugio "la più grande colonia di pipistrelli troglodili della Sardegna", sia in relazione alla presenza di altre grotte con grandi colonie di pipistrelli nell'area vasta (Muros, Thiesi, Mara, Pozzomaggiore) e alla possibile interferenza dell'impianto con rotte di movimenti migratori;
- 3.d. Gruppo di Intervento Giuridico: tra le varie osservazioni, ha segnalato: la presenza di alcune aree percorse da incendio nel 2010, fra Bessude e Siligo; la presenza di aree coperte da macchia mediterranea e bosco ai sensi del D.Lgs. n. 227/2001 e aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. g; l'interessamento del monumento naturale "crateri vulcanici del Mejlogu" ai sensi della L.R. n. 31/1989; la presenza di importanti colonie di varie specie di chiroterri rientranti negli Allegati II e IV della Dir. 92/43/CEE, in particolare nella grotta Sa Rocca Ulàri; l'interferenza con un'areale di caccia di una coppia di Aquila reale (*A. chrysaetos*),



tutelata dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 23/1998 e dalla Dir. 92/43/CEE, allegato I; carenza nello Studio di Impatto ambientale nel considerare con il dovuto approfondimento le alternative progettuali e l'ipotesi zero;

- 3.e. Federazione Italiana Escursionismo: intendendo "difendere una zona di particolare pregio ambientale e di non ancor compiutamente studiato pregio archeologico come il Monte Pèlao e il suo terminale Monte S. Antonio dove sono in corso studi e ricerche sul campo su strutture nuragiche e medievali", ha segnalato l'interferenza con una prevista sentieristica locale e regionale che permetterà di "visitare il nostro territorio che ha un ambiente unico e di straordinaria bellezza che sarà il volano economico per uno sviluppo turistico destagionalizzato, non impattante";
- 3.f. Italia Nostra: ha segnalato che il territorio interessato è stato più volte attraversato da incendi e quindi soggetto a vincolo di non trasformazione ex L. n. 253/2000; segnala, inoltre, la presenza del monumento naturale "Crateri vulcanici del Mejlogu" - L.R. n. 31/1989, evidenziando che "la tutela non deve essere intesa esclusivamente sul cratere vulcanico ma va estesa all'intera area vulcanica"; il Monte Pèlao è zona agricola E ed eventuali interventi possono essere autorizzati solo se pertinenti ad attività agricola o strettamente connesse (Cass. Penale Sez. III, 9 marzo 2012, n. 96/1969); l'impianto potrebbe avere un impatto irreversibile sull'ecosistema potendo "danneggiare gravemente la presenza della colonia di chiroteri". Conclude ritenendo che: "la realizzazione dell'impianto sarebbe gravemente lesiva del paesaggio e dell'ecosistema dell'intero territorio, oltrechè dei vari monumenti naturali presenti nell'area interessata, garantiti dall'art. 9 della Costituzione che pone la tutela del paesaggio tra i principi fondamentali della Repubblica". Inoltre, che "il progetto non sia realizzabile nel sito proposto, a causa dell'effettiva valutazione dell'impatto visivo, paesistico, anche in una eventuale riproposizione in uno scenario che preveda la riduzione e il ridimensionamento delle strutture eoliche. Il Monte Pèlao e l'antistante Monte Santo, nell'immaginario collettivo, rappresentano un paesaggio inscindibile e di grande effetto". Infine, fa presente che l'impianto eolico inciderebbe "sull'utilizzo da parte della popolazione di una vasta porzione di territorio, insistendo su circa 600 ettari di terreno agricolo che verrebbe attraversato da cavidotti, tralicci, strade di collegamento e piazzali";
- 3.g. Comune di Banari: ha segnalato di aver intrapreso, assieme al Comune di Bessude, l'iter per l'istituzione "di una Zona di Protezione Speciale (ZPS ai sensi della Direttiva 2009/147/CE) finalizzata alla tutela e conservazione dell'Aquila reale che attualmente



nidifica in prossimità dell'abitato di Banari." Aggiunge che tale percorso fa parte degli obiettivi dell'Amministrazione comunale, "che intende comporre le proprie risorse ambientali con uno sviluppo sostenibile" e che "ha investito oltre che importanti risorse economiche, anche le energie profuse da parte della propria comunità".

Nel corso della conferenza istruttoria del 10 aprile 2013 sono emersi forti elementi di criticità e rilevanti impatti negativi, non mitigabili e non compensabili, a carico di diverse componenti ambientali, come di seguito dettagliato:

Quadro programmatico.

4. Le opere in progetto sono inserite in zona agricola E degli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni interessati e risultano in contrasto con le norme tecniche di attuazione di alcuni piani. In particolare:
  - 4.a. In data 4 marzo 2013 il Comune di Thiesi ha trasmesso la Variante al Piano di Fabbricazione vigente. Le NTA, come modificate dalla variante adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30.11.2012 (art. 12-bis - vincoli speciali in zona E), vietano, nella porzione del territorio comunale attorno al Monte Pèlao, secondo la cartografia allegata, la realizzazione di impianti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 387/2003, ad eccezione di quelli il cui uso risulti strettamente connesso all'attività agricola, da autorizzarsi dal Consiglio Comunale previo studio specialistico e/o agronomico. In tale area risultano ricadere gli aerogeneratori da TH01 a TH 06 e opere connesse;
  - 4.b. In sede di conferenza istruttoria del 10 aprile 2013, il Comune di Bonnanaro ha depositato copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27.11.2012, di adozione della variante del PUC, con la quale nelle norme tecniche di attuazione viene introdotto per la zona urbanistica E un nuovo articolo (art. 60-opties, vincoli speciali in zona agricola), che vieta, nel territorio comunale intorno al Monte Pèlao, considerato il pregio ambientale e naturalistico del contesto, la realizzazione di impianti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 387/2003, ad eccezione di quelli il cui uso risulti strettamente connesso all'attività agricola, da autorizzarsi dal Consiglio comunale previo studio specialistico e/o agronomico;
  - 4.c. Lo SIA, nel considerare la sub-zonizzazione delle aree interessate dal parco eolico, ha contabilizzato le sole superfici occupate dalle piazzole, trascurando sia l'occupazione e il consumo di suolo agricolo da parte delle opere accessorie ed elettriche, sia la



trasformazione complessiva dell'uso di una vasta zona agricola per l'inserimento di un impianto di tipo industriale;

5. Il Comune di Siligo ha depositato copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 26.11.2012, di adozione della variante al piano urbanistico comunale finalizzata ai monumenti naturali, ai sensi della L. n. 31/1989, di Monte Pèlao e Monte Ruju. Il nuovo articolo introdotto nelle NTA vieta, nelle zone E sul tavolato del Monte Pèlao e attorno al Monte Ruju, la realizzazione di impianti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 387/2003. Tali aree sono interessate da parte delle opere elettriche, in prossimità del Monte Ruju. Unitamente ha depositato la deliberazione n. 25 del 26.11.2012 avente ad oggetto "Atto di indirizzo riguardo il progetto Edison per la centrale eolica sul Monte Pèlao";
6. In sede di conferenza istruttoria del 10 aprile 2013, il Comune di Bessude ha depositato copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 11.2.2013, con la quale viene dichiarata la indisponibilità dei terreni di proprietà comunale (circa 100 ettari, su cui insiste parte del progetto in esame) per la realizzazione di un parco eolico sul Monte Pèlao;
7. Le amministrazioni comunali hanno evidenziato la necessità e la volontà di tutelare un territorio di grande pregio ambientale. In particolare, la L.R. n. 31/1989 ha riconosciuto l'importanza delle forme vulcaniche del Meilogu, selezionando tra queste cinque monumenti naturali (Colle Santu Bainzu, Monte Pèlao, Monte Pubulena, Monte Ruju e Monte Annaru), dei quali solo il Monte Annaru di Giave è stato per ora formalmente istituito. È stato rilevato che la legge regionale non individua una perimetrazione dei monumenti naturali e che la definizione di "crateri" appare riduttiva ai fini della tutela di tali siti, che sarebbe meglio definire "edifici vulcanici", comprendendo tutto il complesso delle formazioni;
8. parte delle opere ricadono in aree percorse da incendio e zone vincolate, come segnalato dal CFVA - Servizio dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari, con nota prot. 25753 del 10 aprile 2013; in particolare:
  - la torre eolica BT04 in agro di Borutta ricade in area percorsa da incendio nel 2011 e risultando qualificata come pascolo è soggetta alle restrizioni dell'art. 10 della L. n. 353/2000, secondo il quale le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni;
  - parte della viabilità di accesso al parco eolico in comune di Thiesi è stata percorsa da incendio nel 2005 e risulta parzialmente qualificata come pascolo;



- le torri eoliche in agro di Borutta ricadono in area a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923;
- parte del tracciato del cavidotto che attraversa l'agro del comune di Siligo è inclusa in area vincolata idrogeologicamente ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923.

#### Quadro progettuale e ambientale

9. Si è riconfermata la criticità, già rappresentata nella fase di Scoping, per l'ubicazione dell'impianto eolico sopra l'altopiano del Monte Pèlao, sito individuato ai sensi della L.R. n. 31/1989, per le sue peculiarità geologiche, geomorfologiche e naturalistiche, come monumento naturale appartenente all'insieme dei cinque "crateri vulcanici del Mejlogu" e individuato dal PPR come area di interesse naturalistico istituzionalmente tutelata, disciplinata dagli artt. 33, 36 delle NTA del PPR. Come illustrato nello Studio di Impatto Ambientale (SIA), il Proponente a seguito della fase di Scoping ha tenuto conto di tale criticità decidendo di "togliere le 2 pale che interferivano con tale area" (nдр: area racchiusa dal simbolo circolare inserito nella cartografia del PPR). Tuttavia, anche in questa condizione, permane la stessa criticità della scelta localizzativa, che deve essere valutata rispetto al contesto ambientale (Monte Pèlao) e non rispetto a simboli cartografici indicativi. Infatti, la realizzazione delle restanti 18 pale eoliche intorno al bordo della cinta craterica (caldera), del cono di scorie e dei centri di emissione e al di sopra del tavolato basaltico, comporterebbe impatti del tutto analoghi all'originario progetto di 20 pale, con modificazioni morfologiche e paesaggistiche negative per il contesto ambientale di intervento e riconducibili soprattutto:
- 9.a. alle modificazioni morfologiche dovute allo scavo e realizzazione delle fondazioni, alla posa dei cavidotti, alla realizzazione delle strade e rilevati stradali, sia di accesso (sui versanti del rilievo) che interne al parco (sulla sommità dell'altopiano);
  - 9.b. alle alterazioni del/dei substrato/i e delle emergenze geologiche oggetto di tutela ambientale, conseguenti ai lavori;
  - 9.c. alle rilevanti modificazioni dell'attuale assetto insediativo e paesaggistico dell'area ristretta, conseguenti all'inserimento di un impianto di tipo industriale in un'area (altopiano) scarsamente antropizzata ed utilizzata per attività agricole di tipo estensivo.

A prescindere dalla formale istituzione del Monumento Naturale, non ancora avvenuta, e dalla sussistenza di vincoli, lo SIA avrebbe dovuto considerare attentamente l'impatto complessivo derivante dall'inserimento del parco eolico e delle opere connesse proprio sopra un sito di rilevante interesse naturalistico, nel senso più ampio, ed in particolare per le sue peculiarità geologiche e geomorfologiche di grande significatività nella storia naturale della



Sardegna. Il sito infatti è una tra le più rappresentative manifestazioni eruttive oligo-mioceniche e plio-quadernarie della regione, motivo che ha portato all'individuazione del Monte Pèlao quale monumento naturale, nell'insieme dei cinque "crateri vulcanici del Mejlogu". In tale contesto geologico, descritto già dal La Marmora, che ricomprende anche il Monte Santo di Siligo, sebbene questo non sia individuato quale monumento naturale, e di grande varietà del paesaggio geografico, in cui alle emergenze topografiche maggiori (Monte Santo, Monte Pèlao) corrispondono lembi di copertura basaltica che costituiscono altopiani piccoli e circoscritti, l'inserimento del progetto in esame, con la sovrapposizione dei manufatti e strutture dell'impianto alle evidenze della attività vulcanica, avrebbe come risultato quello di snaturare, artificializzare e antropizzare i luoghi, compromettendo le future possibilità di tutela, conservazione e fruizione del sito che è di fatto una singolare testimonianza della storia geologica sarda;

10. In tale contesto, si valutano impatti negativi rilevanti, non solo in relazione alla costruzione degli aerogeneratori, ma anche con riferimento agli adeguamenti della viabilità esistente e alla realizzazione di nuovi tratti di viabilità. Come evidenziato in sede di conferenza istruttoria, gli interventi di realizzazione della viabilità di accesso (lungo i versanti) e della viabilità interna al parco eolico (sulla sommità del rilievo), comporterebbero modificazioni morfologiche paesaggistiche rilevanti, ampiamente sottostimate nello SIA. Infatti, come risulta dalle sezioni di progetto, le cospicue altezze dei rilevati, in molti punti fino a 10 metri di altezza, incrementerebbero in misura rilevante l'impatto negativo delle piazzole e delle torri eoliche, sotto il profilo:
  - 10.a. morfologico: la presenza dei rilevati sull'altopiano altera profondamente l'attuale assetto delle aree di intervento, caratterizzate da ampi spazi aperti e pianeggianti;
  - 10.b. vegetazionale: gli adeguamenti della viabilità di accesso lungo i versanti comportano l'eliminazione di vegetazione arborea (aree boscate);
  - 10.c. visivo e paesaggistico: attualmente, dai diversi punti sull'altopiano è possibile godere di una visuale ampia, libera e a grande distanza, che sarebbe, invece, fortemente limitata dall'effetto di barriera visiva dei rilevati stradali che, creando una serie di ostacoli, impedirebbero all'osservatore sul Monte Pèlao di percepire, non solo il paesaggio circostante, ma lo stesso andamento morfologico naturale dell'altopiano. Lo Studio di Impatto ha trascurato la valutazione degli impatti causati dalla viabilità e le fotosimulazioni sono state prodotte tenendo conto del solo inserimento degli aerogeneratori;



- 10.d. della componente storica e del paesaggio rurale: per le interferenze con l'assetto attuale del paesaggio agrario dell'altopiano del Monte Pèlao e in particolare con viabilità rurale esistente, come evidenziato anche in sopralluogo, delimitata sui due lati da muri a secco, e con alcuni sentieri storici e strade selciate di collegamento tra i paesi posti sulle pendici del Monte e il Monte stesso.
11. Impatti negativi rilevanti e non mitigabili sulla fauna, con particolare riferimento ai chiroteri e all'avifauna (rapaci), da valutare in considerazione della sensibilità e dei livelli di tutela delle specie presenti; in particolare:
- 11.a. l'impianto eolico si troverebbe ubicato a distanza inferiore a 1 Km in linea d'aria dalla Grotta Sa Rocca Ulari (Comune di Borutta - SS - n° 257 del Catasto delle grotte della Sardegna). Tale cavità si apre con due ingressi nel versante roccioso sottostante l'altopiano di San Pietro di Sorres, in direzione Nord, verso il Pèlao. Secondo gli studi scientifici, il sito assume grande importanza, e non solo a livello regionale, per la tutela della chiroterofauna, essendo una delle principali nursery (grotte di riproduzione) della Sardegna, in cui è documentata la presenza di colonie di specie diverse di pipistrelli, complessivamente con migliaia di individui, alcune delle quali utilizzano la cavità tutto l'anno, altre solamente nel periodo riproduttivo o invernale. La grotta è quindi sede di movimenti migratori e, al suo interno, la chiroterofauna è soggetta a una dinamica stagionale, con cicli annuali;
- 11.b. l'importanza riconosciuta della grotta Sa Rocca Ulari per i chiroteri ha portato la Regione Sardegna ad avviare il procedimento per l'istituzione di un nuovo Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Con la Delib.G.R. n. 16/12 del 2013 la Giunta regionale ha approvato l'istituzione del nuovo SIC nel Comune di Borutta, al quale viene riconosciuto un grande valore dal punto di vista del contributo regionale all'implementazione e coerenza del sistema europeo della Rete Natura 2000. Nella proposta di istituzione del SIC denominato "Sa Rocca Ulari", di superficie totale di 14.80 ettari, il sistema di grotte individuato ospita le seguenti specie di chiroteri: Rinolofo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*), Rinolofo di Mehely (*Rhinolophus mehelyi*), Vespertilio maghrebino (*Myotis punicus*), Vespertilio di Capaccini (*Myotis capaccinii*) e Miniottero (*Miniopterus schreibersii*). Tenuto conto che tutte le specie di pipistrelli sono protette dalla L.R. n. 23 del 29 luglio 1998 e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 come "Specie di fauna rigorosamente protette" e, in particolare, quelle presenti nel sito sono elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" ("Specie animali di interesse comunitario la cui



conservazione richiede la designazioni di Zone Speciali di Conservazione”) e nell'allegato IV della stessa direttiva ("Specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”), l'inserimento del progetto a breve distanza dalla grotta e dal proposto SIC contrasterebbe con gli obiettivi di tutela rigorosa richiesti. In particolare, si evidenziano potenziali impatti negativi:

- 11.b.1. in relazione all'area ristretta, la realizzazione dell'impianto eolico a meno di 1 km di distanza dalla grotta (circa 700 metri dalle pale più vicine, BT04 e BT05), tenuto conto delle capacità di spostamento delle specie, comporterebbe potenziali impatti negativi dovuti alla presenza degli aerogeneratori in aree utilizzabili per l'attività di caccia (perdita o alterazione di ambienti di alimentazione) e alla conseguente possibilità di impatti diretti per collisioni e "barotrauma", nonché ai possibili effetti di disturbo e allontanamento.
- 11.b.2. In relazione all'area vasta, l'impianto eolico risulterebbe inserito in un territorio che vede la presenza di ulteriori cavità con importanti colonie di pipistrelli, nei Comuni di Mara, Muros, Pozzomaggiore e Thiesi, utilizzabili dalle specie presenti nella grotta di Borutta, e potrebbe pertanto interferire con rotte di movimenti migratori. Lo stesso SIA, inoltre, indica che durante le migrazioni tra rifugi invernali e estivi, le specie troglodile presenti nella grotta di Borutta potrebbero attraversare aree ove sono presenti altri impianti eolici, e pertanto subire più impatti, con un effetto cumulativo;
- 11.c. Impatti sulla componente avifaunistica, in particolare per la presenza di diverse specie di rapaci sia nell'area ristretta che nell'area vasta:
  - 11.c.1. la realizzazione dell'impianto sull'altopiano del Monte Pèlao, caratterizzato da spazi aperti e vegetazione bassa che facilita l'avvistamento delle prede, comporterebbe impatti negativi su diverse specie di rapaci, dovuti principalmente a sottrazione/alterazione di habitat di caccia e possibili collisioni. Lo stesso SIA riferisce della certa presenza sull'altopiano del monte Pèlao di diversi individui di gheppio e poiana (L.R. n. 23/1998 e L. n. 157/1992) in caccia e del nibbio reale (specie inserita nell'Allegato I della Direttiva comunitaria 147/2009), mettendo in evidenza la possibilità di impatti, sia in relazione alla presenza degli aerogeneratori che all'elettrodotto AT. Inoltre, segnala che "Alcuni esemplari di grifone sono stati visti volare



recentemente non lontano dalla zona destinata alla realizzazione della nuova linea elettrica aerea AT";

- 11.c.2. nell'area vasta dell'impianto si evidenzia un elemento di grande importanza naturalistica e sensibilità ecologica per la presenza di un sito di nidificazione di Aquila chrysaetos, specie tutelata dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 23/1998, dalla Convenzione di Berna (Allegato III) e dalla Direttiva comunitaria "Uccelli selvatici" n. 147/2009, per la quale la perdita e l'alterazione delle zone di caccia, e il disturbo antropico, sono tra le maggiori cause di declino. La presenza dell'aquila reale a pochi km di distanza dal sito di progetto è riferita anche nello SIA: "Da fonti certe risulta presente una coppia nidificante di aquila reale nella zona vicina al lago Bidighinzu posto all'estremo lato occidentale del territorio comunale di Bessude, fuori dall'area indagata (circa 5 km)". In relazione al livello di tutela della specie e al ridotto numero di esemplari (specie rara a livello regionale, nazionale ed europeo), l'inserimento del progetto comporterebbe la possibilità di impatti negativi, riconducibili all'incremento del rischio di collisioni, nonché agli effetti di disturbo e allontanamento.
12. Con riferimento alla componente paesaggistica, l'intera istruttoria, fin dalla fase dello Scoping, ha messo in evidenza notevoli criticità per l'inserimento del progetto, nel suo insieme, in un contesto di particolare sensibilità. Coerentemente con quanto emerso in sede di conferenza istruttoria del 10 aprile 2013 e secondo i pareri resi dagli Enti coinvolti nella procedura, per il progetto esaminato si valutano, in relazione sia alle opere civili che alle opere elettriche, rilevanti impatti negativi non mitigabili, né compensabili, riconducibili all'alterazione fisica degli elementi naturali ed antropici, alla panoramicità dei luoghi considerati, all'alterazione visiva, percettiva e simbolica del Monte Pèlao, sito di grande valore ambientale e paesaggistico, all'importanza archeologica e storica del territorio dell'area vasta. In particolare:
- 12.a. interferenza fisica delle opere in progetto, con effetti non reversibili, con gli elementi naturali ed antropici caratterizzanti il paesaggio, per la sovrapposizione sia di piazzole che delle altre opere con gli elementi che strutturano il paesaggio agropastorale sul Monte Pèlao, attualmente caratterizzato da aree a pascolo, rocce affioranti, strade storiche, "neviere", ovili in pietra e da una rete di muretti a secco, elementi che, uniti alla singolarità geologica dei luoghi, contribuiscono a creare un paesaggio unico, nel quale il parco eolico si inserirebbe come elemento straniante, inconciliabile con il valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico dei luoghi;



- 12.b. secondo quanto evidenziato anche nell'istruttoria del Servizio Tutela Paesaggistica di Sassari, l'area interessata dal progetto gode di una particolare panoramicità ed è essa stessa visibile da molteplici punti di vista su una grande porzione di territorio del nord Sardegna, a partire dai Comuni direttamente interessati e posti sulle pendici del Monte (Thiesi, Siligo, Bessude, Bonnanaro, Torralba, Borutta) e dai rilievi limitrofi (es. Monte Santu), fino ai territori di comuni più distanti come Bonorva, Ozieri, Florinas, nonché da siti quali il nuraghe Santu Antine di Torralba, bene paesaggistico storico culturale vincolato ai sensi dell'art. 47 del PPR, la cui immagine deve essere salvaguardata totalmente. Tale grande visibilità, rilevabile anche dalla Carta delle intervisibilità e ZVI allegata allo SIA, comporta, per l'inserimento del progetto, rilevanti effetti negativi di alterazione visivo-percettiva, a carico di numerosi beni paesaggistici. La stessa Relazione paesaggistica riconosce "la massiccia presenza di attrattive di alto pregio ambientale, naturalistico, architettonico e archeologico diffuse nel territorio";
- 12.c. come è stato evidenziato già nel corso delle fasi di Scoping, con l'intervento delle amministrazioni comunali, e successivamente nella presentazione al pubblico, con le osservazioni dei cittadini, nonché nelle osservazioni scritte, il Monte Pèlao e l'antistante Monte Santo, sono percepiti dalle popolazioni locali come un tutt'uno, un paesaggio inscindibile e di grande effetto, che assume un significato identitario. L'inserimento dell'impianto, comporterebbe l'alterazione della linea del profilo del M. Pèlao, il cui crinale prosegue visivamente verso il Monte Santo formando con esso un'unità paesaggistica riconoscibile come elemento che caratterizza, qualifica e rende identifica il paesaggio; pertanto, l'inserimento dell'impianto produrrebbe effetti negativi incidendo negativamente anche sulla percezione del vicino Monte Santo;
- 12.d. lo SIA ha sottovalutato l'impatto visivo e paesaggistico, non tenendo conto, neanche nelle fotosimulazioni, dell'incidenza da due punti di rilevante interesse e frequentazione come il santuario di San Pietro di Sorres e il Monte Santo di Siligo, di immediata evidenza. Rispetto alla cattedrale (chiesa romanica), edificata nei secoli XI-XII, da cui l'impianto disterebbe in linea d'aria meno di 1 km trovandosi quasi alla stessa quota, lo SIA avrebbe dovuto valutare l'impatto, oltre che in funzione della rilevanza architettonica e storica del sito, anche in quanto esso rappresenta, insieme all'adiacente monastero benedettino, un luogo di culto frequentato quotidianamente. Analogamente, è stato sottovalutato l'impatto rispetto al Monte Santo di Siligo, posto a breve distanza in direzione nord est, mèta di itinerari escursionistici e sul cui altopiano, a quota poco superiore a quella del Pèlao, sorge la chiesetta di S. Elia;



- 12.e. relativamente agli aspetti archeologici e storici si rimanda alla nota del MiBAC - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna prot. n. 3096 dell'8 maggio 2013 (che si allega alla presente), i cui contenuti fanno parte integrante delle motivazioni di giudizio negativo di cui all'oggetto della presente comunicazione. In tale nota sono integrate anche le valutazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro e della Soprintendenza per i BAPSAE per le Province di Sassari e Nuoro. Tralasciando, per brevità, il lungo elenco di monumenti sottoposti a tutela, si richiama la valutazione finale della soprintendenza archeologica, per la quale "appare evidente il forte impatto dell'impianto sui monumenti presenti nel territorio";
13. Nel corso della Conferenza del 10 aprile, tutti gli Enti presenti si sono espressi con pareri negativi sul progetto in esame e la riunione si è chiusa prefigurando l'esito negativo del procedimento di VIA. L'ARPAS, da un confronto con la carta geopedrografica della Sardegna, ha evidenziato, tra l'altro, come le opere si sovrappongano alle testimonianze dell'attività vulcanica da tutelare. I Comuni hanno ribadito posizioni contrarie già espresse, con numerose argomentazioni, e depositato agli atti i documenti richiamati ai punti precedenti. Bessude ha ribadito la contrarietà, non agli impianti FER in generale, ma alla specifica localizzazione di quello in esame e, tenendo conto della volontà dei cittadini, il Consiglio Comunale ha deliberato esprimendosi negativamente con voto unanime. Borutta, richiamate le problematiche naturalistiche, ha sottolineato i risvolti negativi per il territorio dal punto di vista turistico e il contrasto con tutti gli interventi fatti in direzione della tutela e valorizzazione ambientale. Bonnanaro, riferito della contrarietà dei cittadini, ha sottolineato che l'impatto sarebbe per l'intero territorio del Logudoro e che, da quanto discusso in conferenza, appaiono possibili ancora ulteriori impatti, per esempio in relazione al rischio idrogeologico. Siligo ha ribadito la posizione contraria, sottolineando, che sebbene non abbia pale nel suo territorio, la comunità non condivide la scelta del sito, in quanto il Monte Pèlao è l'elemento ("la sella") che caratterizza il Meilogu; inoltre, le opere elettriche si troverebbero in prossimità del monte Ruju. Thiesi, concordando con le osservazioni già fatte, ha sottolineato che flora, fauna e ambiente naturale rappresentano un patrimonio per il territorio e che la variante adottata dal Consiglio comunale non va intesa solo in senso strettamente urbanistico, ma come strumento di salvaguardia di beni ambientali. Tutti i Comuni hanno concordato che rispetto agli impatti evidenziati non ritengono possibili compensazioni. Il Servizio Tutela Paesaggistica di Sassari, ha espresso un parere negativo evidenziando forti criticità in relazione al contesto territoriale, che verrebbe completamente alterato dalla presenza delle torri eoliche e ha rilevato impatti negativi non mitigabili. In particolare il Servizio ha richiamato la presenza di alcuni vincoli (aree



boscate, corsi d'acqua), ma ha rilevato come impatto più importante quello sulle vedute dai beni identificati; il progetto intacca il bene paesaggistico del Monte Pèlao, simbolo per tutto il territorio del nord Sardegna e visibile a grande distanza, anche da Foresta Burgos; infine ha rilevato le pesanti alterazioni del paesaggio rurale, la cancellazione di elementi storici, la non reversibilità di molti interventi per l'impossibilità di riportare allo stato originario strade e muretti di tale storicità. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, ha segnalato che sebbene il monumento naturale non sia formalmente istituito, la L. n. 31/1989 indica le motivazioni per la sua tutela, riconoscendone il valore; inoltre, segnala che i "vulcani" sono comunque sottoposti a tutela ope legis dal D.Lgs. n. 42/2004. Detto Ministero ha rilevato soprattutto un impatto di ordine percettivo del M. Pèlao, nonché l'incompletezza dell'analisi fatta rispetto a quanto richiesto dalle Linee Guida ministeriali. In conclusione ha espresso un parere negativo ritenendo il progetto "incompatibile" sotto il profilo paesaggistico;

14. Successivamente alla conferenza, il MiBAC ha trasmesso la nota prot. n. 3096 dell'8 maggio 2013 (che si allega in copia alla presente comunicazione), i cui contenuti sono considerati integralmente quale motivazione di giudizio negativo nell'ambito del procedimento in oggetto. Il MiBAC, acquisite le valutazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro e della Soprintendenza per i BAPSAE per le Province di Sassari e Nuoro, preso atto di quanto emerso nel corso della conferenza istruttoria, in considerazione dell'esigenza di salvaguardare l'importante contesto paesaggistico e archeologico di riferimento, ha espresso parere negativo sull'intervento. Si richiamano brevemente solo alcuni dei punti principali:
  - 14.a. "notevoli criticità per quanto attiene agli aspetti connessi all'esigenza di tutela del contesto archeologico e paesaggistico, oltre a carenze relative all'illustrazione compiuta delle opere, con particolare riguardo a quelle relative alla viabilità di servizio e alle opere di connessione alla rete e all'individuazione puntuale del patrimonio culturale insistente nell'intorno dell'impianto, come puntualmente precisato dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. del 10.9.2010;
  - 14.b. "la realizzazione della linea elettrica connessa con il parco eolico (...) interessa diverse aree per le quali è noto il rischio archeologico e che richiedono indagini preliminari dirette. Anche l'area attorno alla sottostazione di Codrongianus è stata segnalata dalla Soprintendenza Archeologica come ad altissimo rischio archeologico";



- 14.c. "il progetto di parco eolico e le opere connesse interessano un areale ricchissimo di testimonianze archeologiche molte delle quali, come sopra evidenziato, sottoposte a tutela specifica. A tal proposito si richiama la recente Circolare n. 28 del 15.12.2011 della Direzione Generale per il Paesaggio del MiBAC ha chiarito che la qualificazione di un'area in termini di interesse archeologico, comporta automaticamente la qualificazione della stessa quale zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004, rafforzando quindi la configurazione "paesaggistica" per tali aree e la conseguente esigenza di assicurare una compiuta azione di tutela, in senso complessivo e decisamente più ampio, e non solo in funzione dei vincoli archeologici puntuali;
- 14.d. "Il rilievo del Monte Pèlao domina il paesaggio di gran parte del Meilogu ed è visibile dai Comuni circostanti e da quasi tutte le emergenze monumentali del territorio, anche quelle più distanti (San Pietro di Sorres, Santa Maria di Bubbalis, Santu Antine)";
- 14.e. "L'insieme di tutti gli elementi fin qui evidenziati, con il tavolato vulcanico, il contesto collinare intorno, il paesaggio agrario storico segnato da muri a secco, sentieri, antiche tipologie rurali, edifici caratteristici ed emergenze architettoniche ed archeologiche, costituisce un unicum paesaggistico da salvaguardare con estrema attenzione";
- 14.f. "La realizzazione dell'impianto comporterebbe inevitabilmente una consistente sottrazione di suolo agricolo e la notevole diminuzione del livello di naturalità dell'area del Monte Pèlao e di tutta la regione del Meilogu. Nelle relazioni di progetto si sostiene che l'impianto rivesta tale rilevanza e che la sottrazione di terreno agricolo possa essere compensata da rimborsi economici previsti per i proprietari, considerando dunque solo l'aspetto economico dell'attività e trascurando la compromissione irreversibile del paesaggio (...) non compensabile economicamente";
- 14.g. "in relazione al concetto di paesaggio modernamente inteso ed esplicitato nella Convenzione Europea del 2001 ratificata dalla L. n. 14/2006, come una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. (...) proprio in sede di conferenza istruttoria i Sindaci dei comuni interessati dall'intervento hanno ribadito, fra l'altro, il ruolo simbolico che assume il Monte Pèlao per le comunità locali, evidenziandone dunque il carattere identitario per questa parte del Meilogu insieme al Monte Santo. In ciò avallando la forte valenza paesaggistica dell'area che potrebbe seriamente essere compromessa dall'intervento oggetto di valutazione".



A seguito del preavviso di diniego ex art. 10-bis L. n. 241/1990 e s.m.i., di cui alla nota del Servizio SAVI prot. n. 17298 del 30.7.2013, il Proponente, in data 25 settembre 2013 (prot. ADA 21510 del 27.9.2013) ha inviato le proprie controdeduzioni alla proposta di giudizio negativo, che consistono di una nota di 9 pagine più alcuni allegati, contenenti argomentazioni di carattere amministrativo e relative alla sussistenza, o meno, di vincoli. Non essendo stati forniti nuovi dati, né nuovi elementi di valutazione, l'esame di dette controdeduzioni non ha reso possibile una revisione della valutazione del progetto, né un superamento delle criticità e delle valutazioni sugli impatti, confermando le motivazioni di giudizio negativo.

In particolare, l'Assessore, con riferimento a quanto sottolineato dal Proponente nelle premesse (paragrafo 2), circa il fatto che il progetto, all'atto di presentazione della domanda, sia stato considerato compatibile con la normativa vigente e quindi "procedibile", ritiene l'osservazione superflua, in quanto il rispetto di "tutti i requisiti vincolistici e localizzativi previsti dalla normativa", costituisce un presupposto indispensabile perché un progetto sia esaminato, ma non implica, automaticamente, un conseguente esito positivo della valutazione. L'istruttoria, nel caso specifico, ha evidenziato criticità e impatti negativi che sono scaturiti non da un "vincolo" di legge, ma da un'analisi del progetto e dei suoi effetti in relazione alla sensibilità del contesto ambientale.

Relativamente ai punti 1, 2 e 3 del preavviso di diniego, l'Assessore fa presente che il Proponente non ha fornito controdeduzioni; mentre le controdeduzioni ai punti 4.a, 4.b, 4.c del quadro programmatico non apportano elementi significativi per una revisione dei contenuti del preavviso di diniego. In particolare, rispetto a quanto argomentato nelle controdeduzioni, si osserva che:

- l'indifferibilità ed urgenza delle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, richiamata dal Proponente, sussiste per le opere autorizzate ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
- riguardo alla possibilità di localizzare gli impianti anche in zona agricola (zona E) lo stesso D.Lgs. n. 387/2003 all'art. 12, comma 7, precisa che "Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale"; le controdeduzioni del Proponente sottolineano l'aspetto puramente normativo e vincolistico, ribadendo che è consentito dalla normativa vigente realizzare impianti da fonti energetiche rinnovabili in zone classificate come E agricole; in tal senso il Proponente, soffermando l'attenzione sul solo aspetto vincolistico, continua a trascurare gli aspetti di impatto anche sulla componente socio-economica (es. in caso di esproprio) e sulle politiche di valorizzazione del territorio, nonché del patrimonio ambientale e



culturale, evidenziate dalle Amministrazioni comunali nel corso dell'iter della Valutazione di Impatto;

- le controdeduzioni del Proponente sul consumo di suolo e sulle modalità di individuazione dei tracciati stradali, si limitano a richiamare, sinteticamente, aspetti già evidenti nel progetto e nello SIA e quindi già valutati nel corso dell'istruttoria, rimanendo valide le osservazioni e valutazioni precedenti sui rilevanti impatti delle opere stradali progettate.

Anche rispetto al punto 5 del preavviso di diniego, il Proponente ribadisce ancora una volta, la rispondenza del progetto alla norma, che consente la realizzazione delle opere in zona E agricola. In merito valgono le osservazioni precedenti.

Rispetto al punto 6 del preavviso di diniego, riguardante l'indisponibilità del Comune di Bessude a cedere i terreni di proprietà comunale per la realizzazione dell'impianto eolico, come rappresentato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 2/2013, il Proponente si limita a rimarcare che "è sufficiente richiamare la disciplina prevista dal legislatore nazionale ovvero la possibilità di far ricorso alle procedure espropriative", non sviluppando alcuna argomentazione in relazione alla volontà espressa dai cittadini e dall'Amministrazione.

Le controdeduzioni, relative al punto 7 del preavviso di diniego, non introducono elementi di informazione aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nella documentazione già esaminata, e ripercorrono, a tratti, i contenuti dello stesso preavviso di diniego.

Non appare rilevante la controdeduzione al punto 8, che fa riferimento solo alla procedura di svincolo idrogeologico, senza tenere in considerazione la problematica incendi riguardanti più territori comunali e segnalata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Rispetto al punto 9 del preavviso di diniego, il proponente sostiene che non si sia tenuto conto delle varianti apportate al progetto (che in fase di Scoping era costituito da 20 pale eoliche, poi ridotte a 18 in fase di VIA). Al contrario, l'istruttoria ha esaminato la soluzione di progetto definitivo scelto dal proponente, come del tutto evidente nella stessa motivazione di cui al punto 9, dove si indicano gli impatti riscontrati per la soluzione progettuale proposta consistente in un impianto eolico di 18 pale ed opere connesse.

Quanto al punto 10 del preavviso di diniego, il proponente, in otto righe, sviluppa controdeduzioni del tutto generiche, che non trovano riscontro nel progetto esaminato e non consentono una differente valutazione, anzi, anche alla luce della affermazione "considerando delle piazzole specifiche per il sito in esame saremmo in grado di dimezzare gli ingombri e quindi di ridimensionare la viabilità", confermano l'entità degli impatti rilevati in sede istruttoria.



Nelle controdeduzioni al punto 11 del preavviso non sono rilevanti in quanto la sensibilità dell'area sotto il profilo faunistico e la presenza di determinate specie di avifauna e mammiferi è già nota e attestata, oltre che dallo SIA, da pubblicazioni scientifiche; inoltre, proprio sulla base delle informazioni scientifiche disponibili la Regione ha portato avanti la stessa proposta di istituzione di un nuovo SIC, di cui alla Delib.G.R. n. 16/12 del 2013. Quanto ai chiroterri, le considerazioni del proponente riportano dati già noti e considerati nell'istruttoria, in particolare il riferimento alle distanze degli aerogeneratori dal sito di interesse.

Le controdeduzioni al punto 12 del preavviso di diniego non sono pertinenti in quanto l'istruttoria ha evidenziato la non reversibilità degli impatti, non in modo generico, ma in relazione a specifiche componenti ambientali e sulla base di motivazioni sito-specifiche inerenti il progetto proposto, con argomentazioni tecnicamente circostanziate dai competenti Uffici. Le puntualizzazioni in merito al versamento di una fidejussione a garanzia degli interventi di dismissione e ripristino sono superflue, in quanto specificamente previsto anche dalle Linee Guida Nazionali, come richiamato dallo stesso proponente.

Riguardo al punto 13 del preavviso di diniego, l'affermazione del Proponente che "il dissenso manifestato dalle comunità locali non appare costruttivo e rappresenta valutazioni aprioristiche sul Progetto in quanto tale" non trova riscontro nell'istruttoria, in quanto le valutazioni e i pareri espressi dalle Amministrazioni comunali, come già esposto nelle parti precedenti, sono state motivate con argomentazioni di carattere ambientale e con riferimento alla specifica localizzazione del progetto.

Nelle controdeduzioni al punto 14 del preavviso di diniego, non si rilevano elementi utili di informazione per una revisione della motivazione stessa, in quanto il Proponente argomenta manifestando la non condivisione delle conclusioni negative cui è addivenuto il MiBAC ad esito dell'esame degli studi svolti dal medesimo Proponente, nonché delle ulteriori valutazioni svolte nell'ambito dell'istruttoria di competenza.

L'Assessore, in conclusione, riferisce che il Servizio SAVI, esaminate le controdeduzioni del proponente, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria e di tutta la documentazione agli atti, ha confermato le motivazioni della valutazione negativa, contenute nel preavviso di diniego di cui alla nota assessoriale n. 17298 del 30.7.2013 sopra riportate, ed ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento per le motivazioni integralmente riportate in premessa dal punto 1 al punto 14.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il prescritto parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio SAVI.



La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

**DELIBERA**

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto eolico della potenza di 54 MW, costituito da 18 aerogeneratori, in località Monte Pèlao, nei Comuni di Bessude, Bonnanaro, Borutta e Thiesi, e relative opere elettriche connesse nei Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos, proposto dalla Edison Energie Speciali S.p.A..

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru

# Mancata realizzazione di un Parco eolico per parere negativo di compatibilità ambientale

Cons. Stato, Sez. IV 10 maggio 2018, n. 2805 - Patroni Griffi, pres.; Taormina, est. -Ravano Power s.r.l. (Ravano Green Power) (avv.ti Sciaudone, Iacovone, Fioretti) c. Regione Sardegna (Avv. gen. Stato),

## **Ambiente - Mancata realizzazione di un Parco eolico per parere negativo di compatibilità ambientale - Risarcimento danni.**

(*Omissis*)

### FATTO

. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 244 dell'1 aprile 2014 il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Sede di Cagliari - ha respinto il ricorso proposto dalla società originaria ricorrente Ravano Green Power s.r.l. (oggi fusa per incorporazione nella Ravano Power s.r.l. società odierna appellante) teso ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata realizzazione di un Parco eolico, in un'area sita nei Comuni di Suni e Tinnura, a seguito di parere negativo di compatibilità ambientale.

3. La Regione Sardegna si era costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.

4. Il T.a.r. con la impugnata decisione ha innanzitutto rilevato che:

a) non era stato impugnato alcun provvedimento (né lo Studio programmatico di individuazione delle aree per la realizzazione degli impianti eolici, né la delibera di VIA negativa), ma era stato richiesto il ristoro sia delle “spese”, sia del “mancato utile” che sarebbe derivato dalla realizzazione dell'impianto -ed in particolare era stata formulata una istanza di risarcimento, per mancato utile, pari a euro 70.000.000 (20 anni di gestione dell'impianto) o, in subordine, 9.000.000 (corrispondente al valore del titolo autorizzativo in caso di cessione), e per le spese sostenute per la coltivazione del procedimento, per un importo pari ad euro 400.000;

b) l'azione di condanna era stata avviata in seguito al diniego di V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico a 12 pale (inizialmente progettato a 18) nei Comuni di Suni e Tinnura ma la deliberazione GR 33/40 del 10.8.2011 di diniego dell'impatto ambientale non era stata impugnata;

c) si lamentava la concreta mancata possibilità di realizzazione di un parco eolico situato in zona astrattamente prevista come idonea e compatibile nello “Studio” generale regionale, approvato con delibera della GR 28/56 del 26.7.2007, s.m. 3/17 16.5.2009 e 27/16 del 1.6.2011 “Linee Guida”, in relazione all' “affidamento” che sarebbe maturato con il precedente Studio programmatico e in relazione alla “contraddittorietà” che si sarebbe venuta a determinare fra i due provvedimenti regionali: Studio (positivo), da un lato, e V.I.A. (negativa), dall'altro;

d) ciò, in quanto, avendo lo “Studio” regionale, in via generale, ammesso l'installazione di impianti eolici nell'area in esame (in quanto qualificata industriale e retro industriale e senza vincoli paesaggistici), la società sarebbe stata indotta in errore, coltivando –sulla base di tale elemento favorevole- un procedimento di VIA (avviato nel febbraio 2009) che si era invece poi concluso negativamente nell'agosto 2011, e pertanto la riscontrata sussistenza di una serie di elementi ambientali (ritenuti non compatibili con l'impianto) avrebbe determinato un rilevantissimo danno alla società (impossibilità concreta di realizzare l'impianto), da risarcire integralmente, sia per le spese sostenute per la trattazione del procedimento di VIA, sia per il mancato utile.

4.1. Il T.a.r. ha quindi analizzato lo sviluppo del procedimento amministrativo controverso, rammentando che già nella Conferenza istruttoria del 31.3.2011 erano emerse notevoli criticità, poi recepite dalla Giunta regionale con delibera del 10.8.2011:

- soprattutto per l'impatto sulla fauna: in particolare per essere il luogo sito di “alimentazione” dell'unica colonia naturale d'Italia di Grifone, situata nelle vicinanze;

- per le problematiche di rumore e di “flickering”;

- per l'eccessiva vicinanza con abitazioni sparse ed edifici a servizio dell'attività agropastorale.

La Giunta, nel determinarsi negativamente sulla VIA, aveva ritenuto insufficienti le controdeduzioni prodotte dalla società, rilevando una serie di contrasti:

1) quanto all'impatto acustico, per il mancato rispetto delle distanze (500 m- 300 m – e in alcuni casi 200 m. previsti dalle linee guida nazionali) dai 9 recettori individuati (edifici agropastorali); in particolare lo studio di impatto acustico non risultava sufficiente in riferimento ai recettori (edifici) collocati a distanze minime;

2) sotto il profilo archeologico erano stati espressi pareri negativi sia dalle Sovrintendenze che dal Ministero;

3) il cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale comportava l'attraversamento di un corso d'acqua vincolato paesaggisticamente (il Rio Tennero) e di un suo affluente, che presentava sulle sue sponde l'habitat della vegetazione riparia definita come “unità di elevato interesse per la presenza di aree di rifugio per molti animali ed insetti”;



4) per il “flickering” lo studio era carente in quanto utilizzava dati meteo di riferimento della città di Alghero, luogo che ha caratteristiche climatiche radicalmente differenti; considerando i dati meteo della stazione di Modolo (ben più affine) sussisteva la possibilità di fenomeni di gelo sulla carreggiata dovuti all’ombra degli aerogeneratori;

5) forti criticità erano emerse per flora, fauna e ecosistemi: in particolare in riferimento alla specie protetta ad “alto rischio di estinzione” (Grifone), il cui luogo di nidificazione era situato a pochi chilometri di distanza e il cui “luogo di alimentazione” ricadeva in aree coinvolte nel parco;

6) nei provvedimenti (SAVI e della GR) si erano evidenziate “delicatissime criticità” in termini di inaccettabile “convivenza” tra parco eolico e grifone; la VIA negativa aveva affermato, in particolare, l’impossibilità di realizzare l’intervento in considerazione del fatto che il sito dove dovrebbe sorgere il parco eolico era prossimo ad aree di notevole importanza ecologica e faunistica (SIC siti di interesse comunitario, ZPS zone di protezione speciale, IBA *Important Bird Areas*), con possibile impatto su specie prioritarie;

Inoltre la Regione aveva attestato di aver investito ingenti risorse per la tutela e conservazione delle specie protette, ed in particolare del grifone (“unica” colonia naturale in Italia), che nidificava nel vicino entroterra di Bosa, ma che utilizzava l’area in esame come “sito di alimentazione”.

Essa evidenziava, altresì, che, nel 2009, la risoluzione approvata al Convegno degli Ornitologi raccomandava che, proprio per la tutela dell’avifauna, venisse rispettata una <fascia di protezione di almeno 5 Km.> dalle zone propriamente tutelate: nel caso di specie tutti gli aerogeneratori ricadevano nel buffer dei 5 km. dall’IBA 176 (Costa tra Bosa ed Alghero) ZPS ITB023037 Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta, SIC ITB020040 Valle del Temo; e 6 aerogeneratori ricadono anche nel buffer del SIC ITB020041 Entroterra e Zona costiera di Bosa Capo Marargiu e Porto Tangone.

4.2. Nella seconda parte della sentenza il T.a.r., dato atto che neppure la originaria ricorrente dubitava della circostanza che sussistessero ragioni oggettivamente impeditive alla realizzazione del Parco e che legittimamente il procedimento di VIA aveva ritenuto di rigettare la compatibilità ambientale, ha fatto presente che il nucleo centrale della causa riposava nella circostanza che il presupposto “Studio” regionale qualificava, invece, come “compatibile” l’area per la realizzazione di impianti eolici, rilevata la sua caratterizzazione industriale e l’assenza di vincoli “propri” paesaggistici – ambientali, e che in forza di ciò si rendeva necessario lo scrutinio della possibile “colpa” imputabile alla Regione per avere incluso l’area nella redazione di un atto programmatico territoriale (“Studio” regionale), ed in particolare nella parte in cui aveva reso “astrattamente compatibile” la realizzazione di impianti eolici nella zona in esame (situata nei Comuni di Suni e Tinnura), rivelatasi poi, invece, non concretamente utilizzabile a tali fini.

Di tale segmento critico, il T.a.r. ha quindi affermato la non divisibilità, deducendo che:

la Regione, nel redigere le “Studio/Linee Guida”, aveva compiuto una valutazione “di ordine generale” in ordine alla <realizzabilità> di impianti eolici, in riferimento a vincoli territoriali permanenti impeditivi “propri” dell’area, ma la previsione di “astratta” compatibilità, ivi contenuta, non determinava alcun <automatismo> in termini di “concreta attuazione e realizzabilità” dell’intervento eolico, in quanto era sempre necessario l’espletamento della procedura di VIA, con l’analisi della pluralità dei profili coinvolti (rumore, avifauna, analisi recettori presenti, distanze, ombre, etc);

nel caso in esame l’approfondito studio di VIA attuato aveva fatto emergere elementi oggettivamente “impeditivi”, ma non sotto forma di vincolo “diretto”, <proprio> dell’area, ma in termini di “fascia di rispetto/tutela” della zona, in considerazione della presenza (nelle vicinanze, cioè in aree protette poste in prossimità) di talune specie particolarmente tutelate (il grifone, unica colonia in Italia e una fra le cinque in Europa) ed erano stati poi evidenziati anche ulteriori elementi (riferiti alla vicinanza ad alcune strutture edilizie), in particolare sotto il profilo del “rumore”;

solo con lo studio “dettagliato” della zona sono emerse esigenze di “tutela indiretta” (forma di tutela non strutturata nello Studio generale programmatico, inidoneo a recepire la presenza di ulteriori peculiari vincoli -non “propri” dell’area- che si potevano manifestare solo ad uno studio più approfondito della zona, con l’analisi di tutti gli elementi di correlazione con le zone limitrofe;

l’insussistenza di vincoli “propri” dell’area, rilevanti sotto il profilo dell’ambiente e del paesaggio, giustificava la presenza dell’area nell’ambito dello “Studio” come zona compatibile per la realizzazione del parco eolico (l’area, dunque, non era stata contemplata nell’ambito delle aree escluse, mancando vincoli “diretti” territoriali): il diverso livello di approfondimento, tipico del procedimento puntuale (e non anche di quello generale/programmatico), aveva portato alla luce oggettive caratteristiche impeditive, che rendevano l’area, concretamente, non utilizzabile per la realizzazione di un parco eolico, in quanto erano emersi elementi di caratterizzazione della zona che rendevano sostanzialmente incompatibile il posizionamento di aerogeneratori;

ma tale impossibilità non derivava da caratterizzazioni “proprie” dell’area (autonomamente considerata) non recepite nel provvedimento generale presupposto, ma dalle caratteristiche che questa possedeva in correlazione a peculiari situazioni ambientali “circostanti” (zone protette collocate in prossimità) di cui era emersa la consapevolezza solo in sede di approfondimento ambientale (cioè nella sede propria di VIA).

4.3. Nell’ultima parte della sentenza, il T.a.r. armonicamente alle superiori premesse, ha quindi sostenuto che:

a) il provvedimento negativo di VIA non si poneva in contraddizione con la previsione generale posta a monte, in quanto lo “Studio” programmatico rappresentava solo una “condizione necessaria ma non sufficiente”, ben potendo l’amministrazione regionale individuare, in concreto, peculiari “fattori impeditivi” (come nella specie era avvenuto) nelle

aree che venivano qualificate teoricamente compatibili per caratteristiche generali proprie (aree industriali e retroindustriali);

b) permaneva dunque, in sede di VIA, in capo all'amministrazione lo spazio valutativo di ammissibilità/inammissibilità dell'intervento; e la decisione conseguente assunta (di inammissibilità) non poteva ritenersi contraddittoria con l'antecedente "Studio" di astratta compatibilità;

c) ciò in quanto dalle previsioni dello "Studio" non nascevano "diritti" alla realizzazione di opere, con conseguenti effetti risarcitori in caso di mancato riconoscimento di VIA positiva;

d) la valutazione del progetto, anche in relazione a vincoli "indiretti", rientrava nei poteri dell'Amministrazione e nella sfera di discrezionalità ad essa riconosciuta, che nel caso di specie era stata correttamente esercitata, nei diversi livelli (programmatorio e puntuale);

e) posto che dallo "Studio" non nascevano posizioni pretensive dirette (come tali di rilievo economico) per i richiedenti, implicando, la possibilità di realizzare o meno l'impianto, la previa esplicitazione dell'obbligatoria preventiva valutazione di VIA, rientrava nel rischio di impresa l'eventualità di un giudizio negativo di VIA: nel caso di specie non essendo rinvenibile un "ingiusto" diniego, doveva essere respinta la richiesta risarcitoria.

5. La società originaria ricorrente rimasta soccombente ha impugnato la suindicata decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico, e, dopo avere riepilogato (pagg. 1- 18 dell'atto di appello) le principali tappe infraprocedimentali della complessa vicenda, e dopo avere dato atto delle fonti normative primarie e secondarie, di matrice nazionale e regionale, che regolamentano la realizzazione di impianti eolici nel territorio della Sardegna, ha dedotto che:

a) era stato fatto malgoverno del concetto di "tutela indiretta": ciò in quanto dal dato legislativo applicabile discendeva che nella individuazione delle aree inidonee (o, nel caso della Regione Sardegna, nell'individuazione delle aree idonee) dovesse tenersi conto anche di quelli che il T.a.r. aveva impropriamente chiamato vincoli indiretti o vincoli non propri dell'area (ad esempio, i vincoli che riguardavano le aree di ulteriore interesse naturalistico, essendo, questi ultimi in realtà vincoli propri dell'area);

b) per previsione dello Studio, l'installazione degli impianti eolici era preclusa oltre che nelle aree naturali (art. 22 del PPR) seminaturali (art. 25 del PPR), d'interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (art. 33 del PPR), anche nelle aree di ulteriore interesse naturalistico (art. 38 del PPR) che sono costituite da >>> "fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici;>>- le aree di notevole interesse faunistico e le aree di notevole interesse botanico e fitogeografico";

c) per previsione delle Liste Guida Nazionali dalle LGN (Allegato III, paragrafo 17), erano aree inidonee, oltre alle aree (che secondo la tesi del T.a.r. erano interessate da vincoli diretti, e cioè quelle naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale), istituite ai sensi della Legge n. 3941/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3941/1991 ed equivalenti a livello regionale -le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar; le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale); *le Important Bird Areas (I.B.A.)*- anche quelle aree " non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali e le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette";

d) ne conseguiva che lo Studio era stato errato e carente e doveva essere tutelato l'affidamento in esso riposto dall'appellante: alla luce dello Studio e delle LGN, l'essere un'area di transizione tra due ecosistemi o un'area di sorvolo, transito e alimentazione di una specie protetta come

il grifone determinava un vincolo proprio dell'area ai sensi dell'art 38 dello Studio e delle LGN, un vincolo preclusivo all'installazione degli impianti eolici in detta area: nel redigere lo Studio e, segnatamente, nell'individuare le singole aree interessate da vincoli preclusivi, la Regione avrebbe dovuto tener conto che le aree di Sunni e Tinnura:

erano aree di sorvolo e di alimentazione della colonia di grifoni;

II) erano aree di notevole interesse naturalistico ex art. 38 dello Studio;

e) quanto alle altre motivazioni del diniego di VIA, relativamente all'impatto sull'avifauna e sugli altri elementi "ostativi", la società proponente aveva puntualmente controdedotto;

f) la grave colpa della Regione per aver redatto un documento fuorviante era consistente, e ne discendeva la fondatezza della domanda risarcitoria.

6. In data 22.1.2015 la Regione Sardegna si è costituita chiedendo di respingere il ricorso in appello, in quanto infondato.

7. In data 14.3.2018 l'appellante ha depositato una memoria puntualizzando le proprie difese e sostenendo che:

a) lo Studio pubblicato dalla Regione Sardegna era stato errato e fuorviante: negli studi dovevano essere classificate inidonee o (nel caso della Sardegna) non potevano essere ricomprese tra quelle idonee tutte le aree d'interesse naturalistico e tutte le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;

b) la Regione, invece, erroneamente aveva ricompreso nelle aree idonee un'area di sorvolo e di caccia di una specie particolarmente rara: la sentenza era errata in quanto questi ultimi – ai fini delle linee guida per la realizzazione degli impianti eolici – erano vincoli propri dell'area, e non, come sostenuto, semplici vincoli indiretti;

c) dovevano essere risarcito gli ingenti danni arrecati all'appellante società, per avere in buona fede confidato nell'esattezza dello Studio.

7. Alla odierna pubblica udienza del 5 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione

## DIRITTO

1. L'appello è infondato e va respinto.

2. La tesi dell'appellante e le argomentazioni svolte a suo sostegno non possono essere condivise.

Innanzitutto si rammenta che, per consolidata giurisprudenza (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V 11 luglio 2016 n. 3059, Sez. IV n. 573 del 10 febbraio 2017) il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione. Si è sostenuto al riguardo addirittura che la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico — amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico — sociale) e privati.

2.1. Anche non volendo integralmente sposare le radicali affermazioni contenute nella decisione in ultimo citata, a fronte di un quadro giurisprudenziale che a ragione sottolinea la complessità del giudizio di V.i.a. e l'elevatissimo tasso di discrezionalità tecnica che lo contraddistingue, appare già sotto il profilo teorico assai arduo ipotizzare un affidamento qualificato di una parte istante nel futuro rilascio di una Via favorevole.

2.2. Più in particolare, si osserva che:

a) come ha più volte chiarito la Corte Costituzionale, in particolare con le pronunce relative alla valutazione di costituzionalità di norme legislative della Regione Sardegna, che avevano per oggetto la disciplina della localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, e in specie degli impianti eolici, il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (e nello specifico nel comma 10, fondato sulla approvazione in conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle regioni del potere di "*procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti*") è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (cfr. sentenze n. 275 del 2011; n. 224 del 2012).

La Corte ha ulteriormente precisato che la "*ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata [...]. Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse. Ove la scelta debba essere operata da Regioni speciali, che possiedono una competenza legislativa primaria in alcune materie, nell'ambito delle quali si possono ipotizzare particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti, l'ampiezza e la portata delle esclusioni deve essere valutata non alla stregua dei criteri generali validi per tutte le Regioni, ma in considerazione dell'esigenza di dare idonea tutela agli interessi sottesi alla competenza legislativa statutariamente attribuita*" (così la decisione della Corte Costituzionale n. 224 del 2012, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, per aver operato - attraverso la indicazione delle aree idonee alla installazione degli impianti eolici e non dei soli siti non idonei - il sostanziale "rovesciamento del principio generale contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003");

b) secondo la giurisprudenza di questo Collegio, dalla quale non si ravvisano esigenze per discostarsi, (Consiglio di Stato, sez. IV, 03/11/2015 n. 5001) "*nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, la Soprintendenza non può limitarsi ad una valutazione, per così dire, "tipica", essendo necessaria una congrua analisi del caso concreto.*"

2.3. Dalla analisi dei principi sopra indicati, emerge che non appare decisivo, e nemmeno rilevante, sul piano causale del danno, il profilo della natura "diretta" od "indiretta" del "vincolo" ostativo all'intervento richiesto, sulla quale parte appellante ha lungamente insistito.



2.3.1. Ciò che nel caso di specie, quanto al lamentato danno, manca è il nesso di causalità tra la condotta ipoteticamente ascrivibile e l'asserito danno subito dalla ditta appellante.

Infatti, anche a dare per accertato- il che non è, come meglio si preciserà di seguito- che vi fosse stato un "errore" da parte della Regione Sardegna nel non avere ritenuto idonea l'area; l'appellante giammai avrebbe potuto riporre un affidamento qualificato sull'esito positivo della Via, stante la natura latamente discrezionale del provvedimento di VIA, che richiede una valutazione concreta ed individualizzata sul singolo impianto eolico da realizzare.

Alla stregua di tali circostanze, la Via negativa è un rischio di impresa a tutti gli effetti, ed esso grava sull'istante, che non potrebbe addossarla all'amministrazione: essa non può riporre alcun affidamento qualificato sull'esito positivo della stessa, stante la valutazione composita degli interessi ivi effettuata (Consiglio di Stato, sez. V, 06/07/2016 n. 3000 "la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat: essa non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita.")

2.4. Sotto altro profilo, deve evidenziarsi comunque che:

a) la Via negativa è stata resa per una molteplicità di ragioni, talune delle quali neppure contestate dall'appellante, che arbitrariamente riconduce il diniego ad un'unica ragione sostanziale (interferenza con il volo di alcune specie di volatili);  
b) manca qualsiasi decisiva controprova del presupposto di fatto dal quale muove l'appello, nel senso che:

I) l'appellante, per giustificare la propria richiesta risarcitoria è "costretta" ad affermare, nella sostanza, che nell'area non sarebbe stato mai assentibile alcuna tipologia di impianto eolico (di qui, la pretesa "erroneità" dello Studio della Regione Sardegna);

II) senonché tale conclusione non appare suffragata da alcun elemento: invero una volta che -correttamente- si riferisca la Via al singolo progetto preso in esame, non appare preconizzabile quale sarebbe stata la risposta dell'amministrazione laddove il progetto fosse stato strutturato in termini diversi;

III) in sostanza, l'appellante sovrappone una valutazione generica (non idoneità dell'area) e giocoforza espressa in termini generali e una valutazione specifica e concreta (la Via negativa) che è riferibile al singolo impianto siccome progettato: non sussiste la ipotizzata equivalenza, e, quindi, "cade" la premessa maggiore della critica appellatoria.

3. La impostazione dell'appello prospetta una equivalenza, tra assetto urbanistico dell'area e specifica e concreta valutazione dello specifico progetto attraverso la Via, che non sussiste: altrimenti sarebbe persino dubbia l'utilità del procedimento specifico di valutazione dell'impatto ambientale. In nessun modo la società appellante poteva riporre affidamento su una Via favorevole e, al contempo, è la Via negativa ad integrare il provvedimento preclusivo, che, nei suoi contenuti, in realtà l'appellante nemmeno contesta, fondando la pretesa risarcitoria piuttosto sull'assunto, erroneo, che la regione avrebbe dovuto prevedere sin dall'inizio la non realizzabilità dell'impianto, senza far sorgere nel privato l'affidamento, se non l'illusione, di poter realizzare quell'impianto.

4. Si osserva infine che a comprova della esattezza di quanto affermato (e con specifica aderenza alle risultanze di causa) per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (tra le tante, si veda Consiglio di Stato, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000) "la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat: essa non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita".

Ora, nel caso di specie, il provvedimento negativo di Via si è fondato (anche) su una considerazione/valutazione tecnica, che non è stata smentita in sede processuale, che rappresenta un caso emblematico di siffatto genere di valutazione rientranti nella discrezionalità tecnica rimessa all'Amministrazione: è stato infatti rilevato che ci si trovava al cospetto di una "produttività estremamente contenuta del Parco, in quanto la velocità vento risultava essere, nella zona, appena superiore al minimo (dei 5 m/s)"

Ora, una simile valutazione (che non appare né irragionevole né arbitraria) si fonda sulle specifiche tecniche dell'impianto e non poteva essere operata che in sede di valutazione in concreto dell'impatto ambientale. L'appellante non può traslare alla fase precedente, di individuazione delle aree in cui in linea di principio fosse allocabile tale tipologia di impianti, la valutazione concreta demandata alla fase della valutazione dell'impatto ambientale.

Deve escludersi quindi che sia censurabile per "imprudenza" la condotta della Regione; a seguire l'impostazione dell'appellante società, sembrerebbe che la Regione non possa sottrarsi ad una alternativa "diabolica": se essa dichiara idonee ampie porzioni del territorio, contrasta con l'insegnamento della Corte Costituzionale prima rammentato; se essa agisce in linea con tale insegnamento e consente una valutazione concreta della compatibilità dell'intervento da effettuarsi in sede di Via, rischia di incorrere in iniziative risarcitorie che le rimproverano di non avere "vietato" *ab imis* la realizzazione degli impianti.

In definitiva, deve ritenersi che non sussista alcun nesso eziologico tra danno lamentato ed attività amministrativa della Regione, e che comunque sarebbe del tutto indimostrato l'elemento psicologico dell'illecito da questa in tesi commesso: più radicalmente, deve ritenersi che non sussista l'antigiuridicità della condotta dell'amministrazione.

4. Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

5. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante alle spese processuali del grado in favore della Regione Sardegna, nella misura di Euro cinquemila (€ 5000//00), oltre oneri accessori, se dovuti.

*(Omissis)*





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero della Transizione Ecologica – DG per la  
crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Ministero della Transizione Ecologica – Commissione  
Tecnica VIA – VAS  
e p.c. Al Ministero della Cultura - Direzione Generale  
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

**Oggetto:** **Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio:1.Area vasta di Bitti: [ID\_VIP: 5471], [ID\_VIP: 5476], [ID\_VIP: 5602], [ID\_VIP: 5602], [ID\_VIP: 5641], [ID\_VIP: 5581];2.Area vasta di Ulassai: [ID\_VIP: 5814], [ID\_VIP: 5276];3.Area vasta di Siurgus Donigala: [ID\_VIP: 6003], [ID\_VIP: 5762];4.Area vasta di Tula: [ID\_VIP: 5371], [ID\_VIP: 5724];5.Area vasta di Sassari-Porto Torres: [ID\_VIP: 5084], [ID\_VIP: 5954].**

Con riferimento all'oggetto, questa Direzione Generale intende porre all'attenzione della Commissione VIA una problematica emersa nell'ambito delle istruttorie di competenza relative alle procedure di VIA sia statali che regionali in materia di impianti eolici di grossa taglia.

Nel corso degli ultimi due anni, sono state presentate sia a questa Direzione Generale che al MiTE, diverse istanze relative alla realizzazione di grossi impianti eolici, che si stanno concentrando soprattutto in alcuni areali della Sardegna, già interessati dalla presenza di impianti di questa tipologia, con evidente effetto di cumulo in relazione ai potenziali impatti (per una verifica dello stato attuale degli areali interessati si segnala il database con WebGIS del GSE che contiene la localizzazione e i dati relativi degli impianti eolici - tra gli altri - in esercizio, filtrabili per localizzazione geografica, fonte, potenza, ecc., molto utile per analisi di contesto [https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti\\_Internet.html](https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html)).

Gli areali al momento maggiormente interessati sono i seguenti:

1. nell'area vasta di Bitti risultano attualmente in istruttoria di VIA statale 74 aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungono 7 aerogeneratori di un impianto in procedura di VIA regionale;
2. nell'area vasta di Ulassai è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 57 (48+9) aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungerebbero i 10 aereogeneratori del progetto BOREAS (ID 5814) e gli 8 aereogeneratori del progetto ABBILA (ID 5276), entrambi attualmente in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

fase istruttoria con VIA nazionale;

3. nell'area vasta di Siurgus Donigala sono già presenti e in esercizio alcuni impianti, ubicati nei comuni di San Basilio e Siurgus Donigala, per un totale di 29 aereogeneratori. Risultano inoltre attualmente in istruttoria di VIA statale 14 aereogeneratori del progetto Bruncu 'e Niada (ID 5762) e ulteriori 14 aereogeneratori del progetto Pranu Nieddu (ID 6003), oltre ad altri 10 aereogeneratori oggetto di istruttoria con VIA regionale. Si sottolinea inoltre che nell'area di riferimento sono stati installati un numero elevatissimo di piccoli eolici, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra;
4. nell'area vasta di Tula è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 68 (28+40) aerogeneratori di grande taglia. A questi in prospettiva si aggiungerebbero i 9 aerogeneratori del progetto Ischinditta (ID 5371) e gli 11 aereogeneratori del progetto ALAS (ID 5724), entrambi attualmente in istruttoria di VIA statale;
5. nell'area vasta di Sassari e Porto Torres sono attualmente in istruttoria con VIA nazionale 6 aereogeneratori (ID 5084) e 14 aereogeneratori del progetto Sa Corredda (ID 5954), oltre a numerosi altri già in esercizio, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra.

Un aspetto emerso in istruttoria, che spesso non viene esaminato e/o affrontato in maniera adeguata, è quello relativo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti/in progetto impianti di questa tipologia, fatto peraltro segnalato da alcuni dei Servizi territoriali degli ispettorati del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) nei contributi trasmessi singolarmente per ciascuna pratica. Tale aspetto richiede valutazioni più estese e di carattere complessivo, in grado di bilanciare i benefici legati allo sviluppo delle rinnovabili con i rischi associati agli incendi boschivi. Gli stessi incendi, infatti, per varie e complesse ragioni, stanno assumendo caratteristiche dimensionali tali da rappresentare forse la maggiore minaccia per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, oltre che costituire, come ovvio, una problematica ambientale, sociale ed economica che richiede, da parte di tutti, la massima e prioritaria attenzione. La presenza, in ampie aree di territorio, di boschi e superfici caratterizzate da macchia mediterranea - e quindi da enormi quantitativi di biomassa - le condizioni anemologiche e climatiche di tali areali (ma in generale del territorio regionale), costituiscono condizioni di rischio in grado di determinare in caso di inneschi potenziali gravissime ripercussioni sulla sicurezza dei territori, degli insediamenti abitati ivi presenti, della fauna e delle attività produttive. Questa Direzione Generale evidenzia che, come anche nei recenti eventi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

di incendio avvenuti nel territorio isolano, l'utilizzo di mezzi aerei costituisce molto spesso l'unico strumento di contrasto attivo dei fronti e pertanto, anche per motivazioni di pubblica sicurezza e protezione civile, si ritiene che, in questo momento, sia prioritario e indifferibile, da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del territorio, garantire le condizioni di massima operabilità di tali mezzi.

Questa Direzione Generale, rimanendo a disposizione per eventuali confronti, auspica pertanto che le problematiche segnalate vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

Distinti saluti

**Il Direttore Generale**

Gianluca Cocco

(art. 30, c.1, L.R. 31/98)

**Siglato da:**

TIZIANA DEIANA

FELICE MULLIRI

DANIELE SIUNI

